



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 732

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 3 maggio 2022

I N D I C E

Giunte

Regolamento:

Plenaria ()*

Commissioni riunite

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria ()*

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 36) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 204) Pag. 6

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 205) » 6

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1785 (Riunione n. 8) » 7

Sottocommissione per i pareri » 7

Plenaria » 9

2^a - Giustizia:

Plenaria » 18

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 195) » 20

(*) Il riassunto dei lavori della Giunta per il Regolamento e delle Commissioni riunite 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 732° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 maggio 2022.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Pc-Idv; CAL-Pc-Idv; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

3 ^a - Affari esteri, emigrazione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	21
4 ^a - Difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 119)</i>	»	27
<i>Plenaria</i>	»	27
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 120)</i>	»	31
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	32
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	61
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 210)</i>	»	63
<i>Plenaria</i>	»	63
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 367)</i>	»	71
<i>Plenaria</i>	»	71
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 368)</i>	»	72
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	73
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 232)</i>	»	82
<i>Plenaria</i>	»	82
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	86

Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	91
---------------------------	-------------	----

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	94
---------------------------	-------------	----

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

<i>Plenaria</i>	»	95
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	96

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

<i>Plenaria</i>	»	97
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)</i>	»	98

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 3 maggio 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 36

*Presidenza della Vice Presidente della 9^a Commissione
CALIGIURI*

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

(sospensione: dalle ore 15,10 alle ore 15,30)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI DEMETER ASSOCIAZIONE ITALIA, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI E MIGLIORAMENTI FONDIARI (ANBI) E DELLA COOPERATIVA PIEMONTE MIELE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1254 (DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEGLI INSETTI A LIVELLO NAZIONALE)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 3 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 204

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 12,40

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2229 (SPESE PER MINORI IN COMUNITÀ O ISTITUTI) DEL DOTTOR MARIO LANDRISCINA, SINDACO DI COMO; DELLA DOTTORESSA MARIA CARLA GATTO, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO; DELLA DOTTORESSA LIDIA SALERNO, PRESIDENTE F.F. DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 205

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,15

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2229 (SPESE PER MINORI IN COMUNITÀ O ISTITUTI) DEL PREFETTO FRANCESCA FERRANDINO, CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

**Comitato ristretto per l'esame
del disegno di legge n. 1785**

Riunione n. 8

Relatrice: VALENTE (PD)

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,45

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Sottocommissione per i pareri

173^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PARRINI*

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2317) NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni riunite 7^a e 11^a su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato la riformulazione 1.6 (testo 3), riferita al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2416) Maria SAPONARA. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Dopo aver illustrato altresì il relativo emendamento propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver esaminato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere:

– sugli emendamenti 2.0.4, 3.30, 17.0.7 e 23.0.1 un parere non ostativo, segnalando che sarebbe opportuno indicare il termine di adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;

– sull'emendamento 7.6 un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di specificare quale sia l'autorità competente a irrogare la sanzione;

– sull'emendamento 22.0.41 un parere non ostativo, invitando a precisare quali siano i servizi oggetto di prenotazione *on-line* ai quali la proposta fa riferimento;

– sui restanti emendamenti prioritari un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria**339^a Seduta**

Presidenza del Presidente

PARRINI

indi del Vice Presidente

GARRUTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2410) RUOTOLO ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, dopo la parola: «assicura» delle seguenti: «, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,». In relazione agli emendamenti, il parere è non ostativo.

Conseguentemente, la relatrice ha presentato l'emendamento 4.100, pubblicato in allegato, al fine di recepire la condizione espressa dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario Caterina BINI chiede una breve pausa per un ulteriore approfondimento sugli emendamenti.

Il PRESIDENTE sospende quindi l'esame.

(2229) Emanuele PELLEGRINI ed altri. – Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali. Avverte che la presidente del tribunale dei minori di Bologna invierà un intervento scritto e anche agli altri soggetti di cui era stata chiesta l'audizione sarà data la possibilità di inviare un contributo scritto.

Propone di iniziare la discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che dalle audizioni informali, in particolare da quella del prefetto Francesca Ferrandino, capo del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno, sono emersi spunti interessanti per il dibattito. Pertanto, sarebbe preferibile attendere che siano inviati alla Commissione tutti i contributi scritti, compresi i dati che il Prefetto ha preso l'impegno di fornire, anche per una esatta quantificazione economica del fenomeno. Pertanto, sarebbe preferibile rinviare lo svolgimento della discussione generale o, laddove iniziasse oggi, eventualmente lasciarla aperta.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) concorda con la proposta del senatore Augussori.

Anche i senatori RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), VALENTE (*PD*) e VITALI (*FIBP-UDC*) concordano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Rinvio del seguito dell'esame)

La relatrice VALENTE (*PD*) riferisce che, nella sede del Comitato ristretto che si è appena svolto, non è ancora stato completato l'esame del testo, sebbene sia stato raggiunto un orientamento comune sulla maggior parte degli aspetti in discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame dell'atto n. COM(2022) 55 definitivo, congiunzione con l'esame dell'atto n. COM(2022) 50 definitivo e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente GARRUTI (*M5S*), facente funzione di relatore, in sostituzione del presidente Parrini, illustra l'atto COM (2022) 50 definitivo, su cui la Commissione è chiamata a esprimere osservazioni alla 12^a Commissione.

La proposta di regolamento proroga di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini europei e prevede alcune modifiche di aggiornamento, finalizzate a facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione dei soggetti residenti nei Paesi UE all'interno degli stessi.

In particolare, la proposta prevede l'ampliamento della definizione di test SARS-CoV-2 basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) per includervi saggi antigenici eseguiti in un ambiente di laboratorio e non solo test antigenici rapidi.

Si prevede un chiarimento esplicito riguardante l'obbligo di menzionare, nei certificati di vaccinazione, il numero delle dosi somministrate al titolare, indipendentemente dallo Stato membro in cui è avvenuta la somministrazione, per garantire che tali certificati riportino esattamente il numero complessivo delle dosi realmente somministrate.

Si chiarisce, inoltre, la possibilità di rilasciare un certificato Covid digitale dell'Unione europea anche a coloro che partecipano a sperimentazioni cliniche per vaccini anti Covid-19 e la possibilità, per altri Stati membri, di accettare tali certificati al fine di non applicare restrizioni alla libera circolazione.

Infine, viene corretto un riferimento incrociato errato all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento.

Ricorda che è già all'esame della Commissione, in sede consultiva, l'atto COM (2022) 55 recante la proroga di 12 mesi anche del regolamento (UE) 2021/954, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini di Stati terzi residenti stabilmente nel territorio dell'Unione europea.

Propone pertanto di esaminare congiuntamente le due proposte. Sottolinea che, sulla base del calendario dei lavori della 12^a Commissione, sarebbe preferibile rendere il parere entro questa settimana.

Ha inizio la discussione.

La senatrice GRANATO (*C.A.L.-PC-Idv*) critica la proroga di un regolamento che limita la libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, collegandola al possesso della certificazione verde. Del resto è stato dimostrato sia che la vaccinazione non impedisce la circolazione del virus, sia che le aziende farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini non forniscono informazioni circa la loro reale sicurezza ed efficacia, tanto che l'EMA e l'AIFA non rilasceranno l'autorizzazione definitiva all'immissione in commercio prima del 2024.

Ritiene incomprensibile, inoltre, che – ai fini della circolazione – siano posti sullo stesso piano coloro che sono immunizzati a seguito di vaccinazione o per via naturale e coloro che partecipano a sperimentazioni cliniche di vaccini anti Covid-19.

Ribadisce, quindi, che la proposta di regolamento arreca una grave violazione ai diritti dei cittadini europei e lede i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta di Nizza.

Il senatore MALAN (*FdI*) rileva che dai dati risulta una percentuale di vaccinati con tre dosi tra i contagiati sostanzialmente pari alla percentuale di vaccinati con tre dosi sul totale della popolazione. Pertanto, a suo avviso, è ingiustificato limitare la libertà di circolazione sulla base del possesso della certificazione rafforzata. Peraltro, in Italia l'applicazione di tali norme ha determinato effetti discriminatori tra i cittadini, senza che un riscontro scientifico giustificasse le restrizioni imposte.

Anche i dati relativi alla fascia di età dai 5 agli 11 anni evidenziano che i benefici della vaccinazione non prevalgono sui rischi per la salute e, anzi, rivelano addirittura una maggiore incidenza di casi tra i bambini vaccinati con due dosi.

Osserva tuttavia che il problema non sia lo strumento del *green pass* così come elaborato in sede europea, pensato per facilitare la circolazione, bensì il suo utilizzo abnorme in Italia.

Chiede, pertanto, che tali aspetti siano considerati nella predisposizione dello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2410) RUOTOLO ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, poc'anzi sospeso.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/2410/1/1.

I senatori TONINELLI (*M5S*), GARRUTI (*M5S*) e RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) aggiungono la propria firma.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

L'ordine del giorno G/2410/1/1 è quindi accolto dal Governo.

Il senatore MALAN (*FdI*) manifesta il proprio stupore per l'accoglimento di un atto di indirizzo che intende introdurre un meccanismo permanente di regolarizzazione a fronte di un contratto di lavoro, indipendentemente dalla sua durata. Sottolinea che misure di questo tipo finiscono per incoraggiare l'immigrazione, anche quella non determinata da conflitti o persecuzioni.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice ROJC (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.2 (testo 2) e favorevole sull'emendamento 1.3. Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.7 (testo 2) e 1.9. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 1.10 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice, tranne che sugli emendamenti 1.3 e 1.10 (testo 2), sui quali si rimette alla Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2 (testo 2).

Il senatore MALAN (*FdI*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, ribadisce l'inopportunità di istituire una Giornata nazionale su un tema divisivo. Se, infatti, è unanime la condanna di sfruttamento e discriminazioni, sul fenomeno dell'immigrazione vi sono sensibilità differenti. Bisognerebbe quindi tenere conto del fatto che la celebrazione di Giornate nazionali dovrebbe essere affrontata con spirito unitario.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), pur ritenendo condivisibile il tentativo del senatore Malan di ampliare l'ambito della Giornata nazionale anche a chi non è immigrato, anticipa l'astensione del Gruppo sull'emendamento in esame. Infatti, il successivo emendamento 1.3, a sua prima firma, sul quale vi è un parere favorevole della relatrice, ha una portata più ampia, intervenendo su tutte le norme in cui si fa riferimento agli immigrati.

Previa verifica del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.2 (testo 2), che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3.

Il senatore MALAN (*FdI*), pur comprendendo l'intento migliorativo perseguito dall'emendamento in esame, in quanto sarebbe irragionevole distinguere tra le vittime di odio razziale e sfruttamento sul lavoro solo in base allo status di immigrato, annuncia che si asterrà dalla votazione. Con il riferimento all'odio razziale, infatti, saranno esclusi dalle celebrazioni i casi di sfruttamento sul lavoro di connazionali, come quello della giovane madre morta un anno fa, a causa di un incidente in una fabbrica tessile, dovuto al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza con il solo obiettivo di aumentare il profitto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è approvato.

Sono pertanto assorbiti o preclusi gli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.7 (testo 2).

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.9, che viene respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 (testo 2) è approvato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 2.

La relatrice ROJC (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.1.

Il senatore MALAN (*Fdl*) anticipa il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame e sull'emendamento 3.1, volti a sopprimere, rispettivamente, gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, in quanto elencano una serie di attività che già possono essere svolte negli istituti scolastici o dagli organi di informazione, senza che vi sia una espressa prescrizione normativa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice ROJC (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 e favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.3.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice sugli emendamenti 3.1 e 3.3, mentre sull'emendamento 3.2 si rimette alla Commissione.

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) sottoscrive l'emendamento 3.3.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo il motivo della rimessione alla Commissione sull'emendamento 3.2, considerato che la modifica proposta non appare così incisiva.

Il sottosegretario Caterina BINI precisa che il parere espresso dal Ministero dell'istruzione era originariamente contrario, per cui si è individuato in questo modo un punto di mediazione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

A seguito di distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice ROJC (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione sia sull'emendamento 4.1 sia sull'emendamento 4.100 della relatrice.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1 e 4.100 sono approvati.

La Commissione conferisce quindi il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le

modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo ad apporre le correzioni di forma che si rendessero necessarie.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1144 (TEMA DEL «METAVERSO» E DELLE SUE IMPLICAZIONI PER L'ORDINAMENTO GIURIDICO)

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione pervenuta dagli auditi in relazione alle audizioni informali svolte sull'affare assegnato n. 1144 (Tema del «Metaverso» e delle sue implicazioni per l'ordinamento giuridico) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2410

Art. 4.

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «assicura», inserire le seguenti: «compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 3 maggio 2022

Plenaria**286^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.**La seduta inizia alle ore 13,15.**IN SEDE REFERENTE*

(2574) Deputati Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

(2465) GRASSO ed altri. – *Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

In discussione generale interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), che segnala alcune criticità nel testo licenziato dalla Camera dei deputati: in particolare si sofferma sulla questione del parere meramente facoltativo della Procura nazionale antimafia, paventando il rischio che, degradando in tal guisa il parere obbligatorio, vi sia un allentamento del sistema dei controlli nei confronti di soggetti particolarmente perico-

losi. Ne beneficerebbero coloro che sono ancora legati alle associazioni di stampo mafioso di provenienza, rispetto alle quali non vi è la prova di una avvenuta rescissione dei collegamenti originari; invita pertanto i colleghi a riflettere sulla formulazione del testo, valutando la possibilità di introdurre un emendamento che renda obbligatorio il parere richiesto agli uffici della procura: ciò anche al fine di consentire una condivisione, della responsabilità di siffatte decisioni, tra gli uffici della procura ed il magistrato di sorveglianza.

Il senatore BALBONI (*FdI*), dopo aver ricordato le premesse della sentenza della Corte costituzionale sul tema dell'ergastolo ostativo, dichiara che tuttavia la pena, secondo quanto previsto dalla Costituzione, deve tendere alla rieducazione del condannato: questo a suo dire non significa che si debbano obliterare le altre funzioni riconosciute alla pena e, soprattutto, le esigenze di difesa sociale e tutela delle vittime dei reati. Si tratta di beni di rango costituzionale che andrebbero temperati con l'obiettivo del raggiungimento di una – non sempre possibile – finalità rieducativa della pena; non condivide pertanto, alla luce di questa premessa, la soluzione adottata dal disegno di legge della Camera e auspica che si possa passare da una presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato, vigente nell'attuale sistema normativo e giudicata illegittima dalla nota sentenza della Corte costituzionale, ad una presunzione relativa; naturalmente queste considerazioni dovrebbero valere, a suo avviso, limitatamente ai condannati per delitti di criminalità mafiosa. Suggerisce quindi un emendamento che consenta l'introduzione di un sistema di presunzione relativa di pericolosità, con onere della prova contraria gravante sul condannato.

Condivisa parte delle osservazioni fatte dal senatore Grasso, ricorda l'importanza della lotta alla mafia per garantire le libertà democratiche e politiche di tutti cittadini, l'autonomia delle istituzioni e la serenità di ogni manifestazione della vita pubblica.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ricorda come, sul tema, vi sia stata una florida giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo; ripercorre i temi centrali dell'ordinanza-monito della Corte costituzionale, che com'è noto ha già calendarizzato nel mese di maggio la discussione della questione di costituzionalità; critica l'inserimento – nell'ambito dei reati catalogo di cui all'articolo 4-*bis* della legge dell'ordinamento penitenziario – dei delitti dei pubblici ufficiali operati con la legge cosiddetta «spazza-corrotti» del 2019; condivide l'opinione del senatore Pillon sulla necessità di rendere obbligatorio il parere degli uffici della Procura, che nel disegno di legge è previsto solo come facoltativo.

Segnala poi il rischio che il parere venga richiesto ad un magistrato che non si occupa, a distanza di anni rispetto ai procedimenti in questione, di quel tipo di problematiche, essendo passato ad altre funzioni o ad altro ufficio; critica l'innalzamento del limite per poter aspirare alla liberazione

anticipata; sul tema dei permessi-premio propone che si garantisca un secondo grado, di fronte alla pronuncia di primo grado sulla istanza premiale.

Chiede che possa rimanere aperta la discussione generale, per consentire al senatore Caliendo, oggi assente, di poter intervenire.

Il PRESIDENTE avverte che provvederà a sentire i senatori Caliendo e Giarrusso, oggi assenti, per ottenere un eventuale assenso a chiudere la discussione generale e poter successivamente, sin dalla seduta di domani, procedere alla fissazione del termine degli emendamenti.

Dopo interventi del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) (sulle migliori modalità con cui rendere noto alla Corte che il disegno di legge è ormai in dirittura di arrivo) e del relatore MIRABELLI (*PD*) (che acconsente alla segnalazione alla Corte, a patto che non diventi un alibi per dilatare ulteriormente la trattazione di un disegno di legge che è particolarmente urgente), il senatore CUCCA (*IV-PSI*) preannuncia il proprio intervento in discussione generale nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 195

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 3 maggio 2022

Plenaria

135^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

(2561) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura, e dichiara chiusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Aimi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore FERRARA (M5S), relatore, rileva che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Finanze e Industria, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Composto di 39 articoli, suddivisi in sei Titoli, il decreto-legge in via di conversione reca disposizioni urgenti volte a contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi determinatasi a seguito della recente aggressione russa ai danni dell'Ucraina. Il testo, in particolare, reca, innanzitutto, misure di contenimento dei prezzi del gasolio e della benzina (Titolo I, articoli 1-2), stabilendo la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante (articolo 1) e prevedendo la possibilità di erogare *bonus* carburante ai dipendenti per alcune aziende private (articolo 2). Il decreto-legge detta altresì misure in tema di prezzi dell'energia e del gas (Titolo II, articoli 3-7) oltre che di sostegno alle imprese (Titolo III, articoli 8-23), prevedendo in particolare misure per favorire la liquidità delle imprese (Capo I, articoli 8-10), per il lavoro (Capo II, articoli 11-12), per l'autotrasporto, l'agricoltura, la pesca e il turismo (Capo III, articoli 13-22) e in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici (Capo IV, articolo 23). Rilevanti disposizioni si rinvencono, quindi, nel Titolo IV (articoli 24-30) che reca misure di rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica, disciplinando aspetti relativi al cosiddetto *Golden Power* (Capo I, articoli 24-28) e in materia di cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e per l'approvvigionamento di materie prime critiche (Capo II, articoli 29-30) e nel Titolo V (articoli 31-35), che disciplina aspetti relativi all'accoglienza e al potenziamento della capacità amministrativa. Da ultimo, il Titolo VI del decreto-legge in esame (articoli 36-39) reca le disposizioni finali e finanziarie.

Aspetti di interesse per la Commissione esteri – prosegue il relatore – si rinvencono principalmente con riferimento agli articoli 24, 28, 30 e 35 del decreto-legge.

Gli articoli da 24 a 28 (Titolo IV, Capo I), in particolare, recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo (cosiddetti *golden power*) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. La materia, pur se non strettamente di pertinenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presenta tuttavia innegabili aspetti di interesse, non solo per profili di competenza spettanti al dicastero della Farnesina, ma anche per le possibili ricadute

sulle attività dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA).

Nello specifico, l'articolo 24 reca alcune disposizioni per la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale, stabilendo modifiche alla disciplina del cosiddetto *Golden power*, l'esercizio dei poteri speciali con riguardo a tutte le società che svolgano attività di rilevanza strategica per il Paese. L'articolo in esame, in particolare, introduce, fra le altre, alcune modifiche al decreto-legge n. 21 del 2012, in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, per rendere omogenee le previsioni già contenute nell'articolo 2 e relative ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, con le previsioni recate dall'articolo 1, e relative ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, rendendo in particolare applicabile l'istituto del veto anche agli atti e alle delibere che modificano la titolarità, il controllo e la disponibilità degli attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

L'articolo 28 interviene, a sua volta, sul decreto-legge n. 21 del 2012, per la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e *cloud*. Nello specifico, il nuovo articolo 1-*bis*, al comma 6, individua la composizione del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, ai sistemi *cloud* e ad altri attivi di riferimento. Tale gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ed è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali viene, inoltre, consentito (comma 1) di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia *cloud*, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L'articolo 30, che reca disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche, demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime criti-

che, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette ad una particolare procedura di notifica. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2 (comma 1). Il comma 2 prevede l'obbligo di notifica per le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1. A carico di tali imprese è infatti posto l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione. Il comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque non osservi l'obbligo di notifica a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. In base al comma 4, il regime configurato dall'articolo in esame è destinato a operare fino al 31 luglio 2022. Il comma 5 prevede infine la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 35, che reca disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, al comma 1, lettera *a*), consente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (quale Autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 221 del 2017), di avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2022, con contratti di lavoro autonomo e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La lettera *b*) stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. Inoltre, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. La lettera *c*) disciplina le modalità di effettuazione delle visite ispettive alle quali sono sottoposte le operazioni aventi per oggetto prodotti a duplice uso. Il comma 2 dispone in relazione ai relativi oneri.

Al termine della sua esposizione, il relatore illustra una conferente proposta di parere favorevole.

Intervengono, quindi, in sede di dichiarazione di voto, i senatori IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), ZANDA (*PD*) e GARAVINI (*IV-PSI*) per esprimere, ciascuno a nome del rispettivo Gruppo, la posizione favorevole avuto riguardo alla bozza di parere testé illustrata.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il presidente PETROCELLI, verificata la sussistenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 2564.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) fa presente di aver appreso, da agenzie di stampa, che il presidente Petrocelli avrebbe preso l'iniziativa di organizzare una riunione, coinvolgendo i Presidenti delle Commissioni esteri dei Parlamenti di Turchia, Russia e Ucraina, avente per tema le possibili trattative di pace tra Russia e Ucraina.

Al riguardo, esprime tutto il suo disagio per il fatto che tale iniziativa sia stata presa dal Presidente, pienamente consapevole di non raccogliere più la fiducia dei commissari, senza coinvolgere l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

A suo avviso, tali decisioni unilaterali denotano una mancanza di rispetto nei confronti dei componenti della Commissione e sono, pertanto, inaccettabili nella situazione attuale.

Il senatore ZANDA (*PD*), condividendo le argomentazioni della collega Garavini, chiede lumi su tale iniziativa.

Il presidente PETROCELLI informa di aver interpellato il suo omologo turco, peraltro già incontrato, in videoconferenza, nel marzo 2021, per sondare la possibilità di una riunione nel *format* come accennato dalla senatrice Garavini.

SCONVOCAZIONE SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PETROCELLI comunica che la seduta prevista per domani, mercoledì 4 maggio, alle ore 12, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 12,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
valutate le modifiche introdotte alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo, in particolare in relazione alle competenze spettanti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
preso atto, altresì, delle disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche e delle competenze spettanti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
valutate inoltre le disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DIFESA (4^a)

Martedì 3 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 119

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE AZIENDE ITALIANE PER L'AEROSPAZIO, LA DIFESA E LA SICUREZZA (AIAD), GUIDO CROSETTO, IN RELAZIONE AL DOC. LXVII, N. 5 (RELAZIONE SULLE OPERAZIONI AUTORIZZATE E SVOLTE PER IL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO, ANNO 2021)

Plenaria

143^a Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2022 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (n. 380)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il senatore CORBETTA (*M5S*), che sostituisce in qualità di relatore il senatore Vattuone assente nella seduta odierna, evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere sullo schema di decreto di riparto dello stanziamento per il 2022 dei contributi a favore delle Associazioni combattentistiche, d'arma, di categoria e di specialità.

Ricorda che la legge di bilancio per il 2022 ha provveduto a rifinanziare questi contributi con uno stanziamento pari a 1.702.918 euro, di identico importo rispetto agli stanziamenti dal 2019 in poi.

La ripartizione dei contributi tra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane da un lato, e le Associazioni d'arma, di categoria e di specialità dall'altro, è la medesima dello scorso anno: 1 milione di euro alle prime e 702.918 euro alle seconde.

Anche per quest'anno il criterio per la ripartizione è duplice: a tutte le associazioni è garantito un contributo minimo, sulla base del numero degli iscritti. Tale contributo è decurtato del 20 per cento per le associazioni che non hanno presentato progetti o che hanno presentato progetti non meritevoli. Un ulteriore taglio del 20 per cento è previsto per le associazioni recidive; una parte dello stanziamento finanzia progetti proposti dalle associazioni, per attività assistenziali, promozionali e divulgative.

Alla relazione illustrativa dello schema di riparto sono allegati il numero effettivo degli iscritti per ciascun sodalizio; gli elenchi completi dei progetti approvati, con relativo finanziamento; gli elenchi dei progetti non approvati.

Ricorda come nel maggio del 2021, nel formulare il parere sul precedente schema di decreto, la Commissione avesse sollecitato il Governo a prevedere l'adozione di un regolamento, auspicabilmente già a partire dal 2022, ispirato alla trasparenza dei criteri di riparto, al numero degli iscritti e alla coerenza delle attività svolte con le finalità istitutive del fondo.

Tale schema di direttiva è stato predisposto lo scorso 3 marzo, ed entrerà in vigore per il prossimo riparto (per evitare di allungare i tempi del decreto in esame). Il testo era stato anticipato alle Commissioni difesa delle due Camere – come la presidente Pinotti ha dato conto nell'Ufficio di Presidenza dello scorso 8 marzo.

Lo schema disciplina i criteri di riparto del contributo (quota per funzionamento sulla base del numero degli iscritti e quota per progetti) (articolo 2) e le modalità per la richiesta del contributo e per la presentazione dei progetti (articolo 3). La selezione dei progetti è affidata a una Commissione istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro (articolo 4).

Il testo indica penalità e criteri premianti (articolo 5), oltre che gli strumenti di rendicontazione e controllo (articolo 6). L'articolo 7 disciplina invece le richieste di variazione e di differimento dei progetti approvati. Un allegato della direttiva identifica le fasce entro cui collocare rispettivamente le Associazioni combattentistiche e partigiane e le Associazioni d'arma, di categoria, Istituti ed Enti, sulla base del numero dei soci effettivi, attribuendo loro uno specifico contributo a fianco di ciascuna fascia di appartenenza.

Fra le associazioni beneficiarie dei maggiori contributi per il 2022, segnala l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia dall'internamento e dalla guerra di liberazione (109 mila euro, in aumento rispetto ai 104 dello scorso anno); l'Associazione nazionale tra le famiglie dei martiri caduti per la libertà della Patria (sempre 109.100 mila, con una piccolissima diminuzione rispetto al 2021); l'Associazione nazionale partigiani (con 94.000 euro, in diminuzione rispetto ai 99.000 dello scorso anno); la Federazione italiana volontari della libertà (con 92.700 euro, in lieve aumento rispetto ai 91.700 dello scorso anno); l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra (con 85.000 euro, in aumento rispetto agli 83.000 euro dello scorso anno); l'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti e decorati al valor militare (con 70.000 euro, in diminuzione rispetto ai 75.000 euro dello scorso anno).

Dalla lettura delle tabelle allegate si rileva che solo 4 associazioni non hanno presentato progetti. Due di queste – l'Associazione nazionale Carabinieri e il Gruppo decorati Ordine Militare d'Italia – non presentano progetti per il terzo anno consecutivo. Le altre due sono l'Associazione nazionale Ufficiali di Marina provenienti dal servizio effettivo e l'Associazione italiana Combattenti interalleati.

Segnala anche che lo schema prevede contributi inferiori rispetto al 2021 per 25 sodalizi (erano 19 lo scorso anno), mentre per altri 20 (rispetto ai 24 dello scorso anno) il contributo previsto risulta in aumento.

Indica quindi alcuni dei progetti beneficiari dei contributi più rilevanti.

Per quanto riguarda le Associazioni combattentistiche e partigiane, segnala:

– l'iniziativa formativa e didattica di educazione alla pace e ai diritti umani promossa in occasione del 75 anniversario della promulgazione della Costituzione italiana (Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e Dispersi in Guerra, con 40.000 euro);

– i percorsi guidati sui luoghi della Memoria a Roma e nel Lazio (Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri Caduti per la Libertà della Patria, con 28.000 euro);

- il progetto «L'evoluzione delle missioni internazionali, dalla prima in Libano nel 1982 ad oggi» (Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, con 25.000 euro);
- il potenziamento del Museo del Nastro Azzurro di Salò e il progetto per lo studio sul Valore Militare nelle missioni di pace (Istituto «Nastro Azzurro» fra Decorati al Valor Militare, 25 mila per ciascuno);
- il progetto «Scuola di Libertà», edizione 2022 (Federazione Italiana Volontari della Libertà, con 24.500 euro);
- la valorizzazione del Museo «Vite di Internati Militari Italiani» (Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento o dalla Guerra di Liberazione e loro Familiari, con 22.500 euro);
- il progetto «Patriottismo italiano durante l'occupazione tedesca di Roma» (Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, con 22.500 euro).

Per le Associazioni d'Arma, di Categoria e di specialità, segnala:

- il progetto «Natura Amica» (Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Figli Minorati di Dipendenti ed ex Dipendenti Militari e Civili del Ministero della difesa, con 39.500 euro);
- il progetto «Lo sguardo grafico tra passato e presente per un futuro sostenibile» (Società Geografica italiana, con 28.500 euro);
- i convegni per i 100 anni dell'Aeronautica militare (Associazione Arma Aeronautica, con 25.000 euro);
- il progetto pluridimensionale sulla Costituzione (Associazione Nazionale Alpini, con 15.000 euro);
- il progetto per la manutenzione e restauro di numerosi siti in varie regioni (Associazione Nazionale Bersaglieri, con 13.500 euro);
- il libro sul «40° Anniversario dell'inizio della missione delle Forze armate in Libano» (Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, con 13.500 euro).

Segnala infine che nelle tabelle allegate all'Atto del Governo compare altresì quella relativa al numero degli iscritti nel 2022 alle Associazioni combattentistiche.

La presidente PINOTTI ricorda che i tempi per l'espressione del parere da parte della Commissione sono stretti. Concorde il Governo, propone che la Commissione possa concludere l'esame del provvedimento nella seduta di domani, anche per consentire ad alcuni senatori, assenti in quella odierna, di intervenire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 120

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Martedì 3 maggio 2022

Plenaria

545^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dell'aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura nelle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 4, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo Parere non ostativo)

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, preso atto anche della rassicurazione fornita dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, secondo la quale la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente, relativo al bilancio 2021-2023, di cui all'articolo 6, comma 3, deve intendersi riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente, per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024.

Segnala inoltre che non risultano presentati emendamenti al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla valutazione della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere di nulla osta che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è posto in votazione e approvato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore MANCA (*PD*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 27 aprile, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'emendamento 16.7 (testo 2).

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Non vi sono osservazioni sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 16.7 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica necessaria a escludere effetti finanziari negativi.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo, manifestando perplessità sulla presenza di profili di criticità finanziaria.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) fa presente che le attività contemplate dall'emendamento in discussione, con particolare riguardo al sistema digitale per lo scarico dei medicinali veterinari, non sono previste a legislazione vigente, e pertanto potrebbero avere un impatto sulla finanza pubblica.

Interviene il senatore DELL'OLIO (*M5S*) per evidenziare che la misura andrebbe ad inserirsi in una legge di delega che appare già dotata di un meccanismo di copertura finanziaria.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) reputa opportuno un ulteriore approfondimento.

Il presidente PESCO (*M5S*) prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La sottosegretaria SARTORE, nel prendere atto dell'orientamento della Commissione, richiama quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, recante un meccanismo di copertura finanziaria che richiede la previa verifica degli effetti finanziari delle deleghe legislative volte a reperire la normativa europea.

Il RELATORE, alla luce della discussione, ritiene adeguata l'espressione di un parere contrario semplice.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, facendo presente che la Ragioneria generale dello Stato concorda con quanto affermato dalla relazione tecnica predisposta dal dicastero competente, nella quale si evidenzia che l'emendamento, con particolare riguardo alla lettera c), appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sui restanti emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Il PRESIDENTE, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), si sofferma sulla portata

normativa e finanziaria della lettera *c*) della proposta, che in effetti sembra presentare le maggiori criticità.

Il RELATORE ritiene opportuno recepire l'avviso contrario del Governo, segnalando che anche le lettere *a*) e *b*) della proposta appaiono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

Non essendovi quindi ulteriori richieste di intervento, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 20.0.6, 20.07, 20.0.8 e 20.0.9.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 16.7 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2).».

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2317) NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.1, che prevede che i progetti per le iniziative di celebrazione dell'anniversario della morte di Matteotti siano finanziati nel limite massimo di 350 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Occorre, poi, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1, che rimodula in 50 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 il contributo straordinario in favore della Casa Museo Matteotti.

Conseguentemente, occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 5.1 (recante l'autorizzazione di spesa e la previsione dell'esenzione da ogni forma di imposizione fiscale delle donazioni e di forme di liberalità in favore delle iniziative di celebrazione), nonché l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 6.1.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha richiesto la relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE, per quanto riguarda il testo, dopo aver precisato che dal punto di vista finanziario l'articolo 4, comma 2, reca una

defiscalizzazione delle donazioni che si configura, comunque, come rinuncia a maggior gettito, esprime un avviso di nulla osta, a condizione che siano recepiti gli emendamenti del relatore 3.1, 4.1 e 5.1 nonché la proposta 6.1, come di seguito riformulata.

In relazione agli emendamenti, nel confermare l'avviso di nulla osta sulle proposte 3.1, 4.1 e 5.1, illustra la riformulazione a cui è condizionata la valutazione non ostativa dell'emendamento 6.1, che rappresenta una correzione tecnica della copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore CALANDRINI (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 3.1, 4.1, 5.1, nonché dell'emendamento 6.1 come sotto riformulato.

In merito agli emendamenti 3.1, 4.1 e 5.1 esprime parere non ostativo.

Sull'emendamento 6.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234," con le seguenti: "a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,".».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2118) STEFANO ed altri. – Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver richiamato i rilievi formulati sul testo e sugli emendamenti, ricorda che la Commissione ha richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, si pronuncia in senso non ostativo a condizione che siano apportate due modifiche, di cui la prima consiste nella sostituzione, all'articolo 5, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con il Ministero dello sviluppo economico, quale dicastero competente a gestire il registro nazionale dei

tecnici del settore vitivinicolo. La seconda modifica consiste nell'inserimento, dopo l'articolo 8, di una disposizione recante la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa per le attività previste dal provvedimento.

In relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificare i profili finanziari, sulle proposte 2.1, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 e 5.6.

Sull'emendamento 5.0.1, concorda con la Commissione sull'esigenza di inserire una clausola di invarianza finanziaria e il divieto di corrispondere emolumenti comunque denominati.

Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 5.6, non segnalato dalla relatrice.

Su richiesta del presidente PESCO, la rappresentante del GOVERNO fornisce chiarimenti sulla valutazione contraria espressa sulle proposte 5.1, 5.4 e 5.5.

Il PRESIDENTE, alla luce delle delucidazioni del Governo, segnala che il parere contrario sugli emendamenti in questione potrebbe essere superato da una riformulazione, rimessa alla Commissione di merito, che sostituisca il Ministero competente in linea con il parere espresso sull'articolo 5 del testo e inserisca il divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese comunque denominati.

Sull'emendamento 5.6, a seguito di una sollecitazione del senatore DELL'OLIO (*M5S*) reputa sufficiente l'espressione di un parere non ostativo, condizionato alla sola sostituzione del Ministero delle politiche agricole con il Ministero dello sviluppo economico.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, manifesta una valutazione contraria, per oneri non quantificati o non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle analoghe proposte 6.1 e 6.2, sull'emendamento 6.3, nonché sulla proposta 7.0.2.

Interviene il senatore DELL'OLIO (*M5S*) per manifestare perplessità sull'avviso contrario espresso dal Governo in relazione agli emendamenti 6.2 e 6.3. In particolare, con riguardo alla proposta 6.3, non ravvisa elementi di criticità per quanto di competenza della Commissione bilancio.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che anche l'emendamento 6.1 non presenti evidenti profili di onerosità.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che uno degli elementi di criticità delle misure proposte è rappresentato dal fatto che la formazione professionale rientra nella competenza esclusiva regionale.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), nel concordare che la materia in questione è prettamente regionale, reputa singolare attribuire all'amministrazione centrale la definizione dei relativi *standard*.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritiene che, anche in relazione alla formazione professionale, sia necessaria una forma di coordinamento centrale nella definizione di modelli e criteri.

Previo intervento della rappresentante del GOVERNO, che dà la disponibilità a svolgere un breve approfondimento, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 6.1, 6.2 e 6.3.

La sottosegretaria SARTORE manifesta una valutazione contraria anche sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, non segnalati dalla Commissione, precisandone le motivazioni connesse al regolare e ordinato svolgimento delle attività di classificazione merceologica delle attività professionali.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), nel dichiararsi perplesso sull'onerosità di tali emendamenti, ritiene che la contrarietà del Governo attenga a profili di merito.

Il PRESIDENTE alla luce di un breve approfondimento, d'accordo con la RELATRICE, ritiene che si possa confermare al riguardo la valutazione non ostativa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la RELATRICE, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:

- al comma 1 dell'articolo 5 le parole: "presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" siano sostituite dalle seguenti: "presso il Ministero dello sviluppo economico";
- al comma 5 dell'articolo 5 le parole: "con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali" siano sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dello sviluppo economico";
- dopo l'articolo 8 sia aggiunto, in fine, il seguente:

"Art. 8-bis.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes-

sate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 e 7.0.2.

Sull'emendamento 5.6 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

Sull'emendamento 5.0.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del Comitato nazionale indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spesa e ogni altro emolumento comunque denominato.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 6.1, 6.2 e 6.3, il cui esame resta sospeso.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– in relazione all'articolo 1, recante riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, vengono forniti elementi integrativi sulla stima degli effetti di gettito riportati nella relazione tecnica, che è stata effettuata utilizzando un modello previsionale elaborato in collaborazione con Sogei, modello nel quale sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette e IRAP, e che consente di verificare la quantificazione in termini di maggiori entrate IVA;

– in relazione all'articolo 2, con riguardo all'ipotesi assunta per cui solo il 25 per cento di 600.000 soggetti percepirà il buono benzina previsto dalla norma nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia vigente, viene evidenziato come i dati presi a base della stima sono relativi all'anno di imposta 2020, primo anno di applicazione dell'elevazione

del limite di esenzione a 516,46 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): per tale anno, il maggior numero di soggetti che ricade nella fascia di importo di *benefit* tra 258,23 e 516,46 euro risulta poco meno di 8 volte superiore ai soggetti ricadenti nella medesima fascia nell'anno di imposta 2019, anno in cui il limite era di 258,23 euro, come nella legislazione vigente. Inoltre, la stima ipotizza l'erogazione, ai soggetti interessati, dell'importo massimo agevolato, quindi pari a 200 euro; per quanto concerne invece l'aliquota marginale media del 30 per cento utilizzata ai fini della stima, si precisa che l'aliquota marginale media stimata per i lavoratori dipendenti è inferiore al 27 per cento, pertanto la stima viene ritenuta ampiamente prudenziale;

– sempre con riferimento all'articolo 2, la valutazione non considera effetti relativi alla deducibilità degli importi relativi ai buoni benzina in quanto si stima che la misura possa generare un beneficio per i lavoratori dipendenti a parità di costo del lavoro: in altri termini, la relazione tecnica stima gli effetti negativi in termini di mancata tassazione di parte dell'attuale costo del lavoro soggetto a tassazione. Eventuali effetti derivanti da componenti aggiuntive dello stesso costo rientrerebbero nella più vasta valutazione della redditività delle imprese che per prassi non viene valutata in quanto strettamente legata a singoli comportamenti;

– in relazione all'articolo 4, viene rappresentato che la percentuale assunta nella relazione tecnica per i consumi di gas naturale del secondo semestre del 2022, pari al 15 per cento dei consumi annui, è stata fornita da ARERA in base ai dati storici di consumo in suo possesso;

– in relazione all'articolo 5, si rappresenta che nella relazione tecnica si utilizzano i dati sul prezzo unico nazionale (PUN) per l'energia elettrica e per il gas naturale stimati più recentemente dall'ARERA sulla base delle evoluzioni del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e da essa forniti;

– in relazione all'articolo 6, concernente il *bonus* sociale energia e gas, nel concordare con la Commissione in ordine alla circostanza che la disposizione potrebbe essere formulata in maniera più chiara, si rappresenta che la previsione da un lato innalza da euro 8.107,50 (previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016), ad euro 12.000 il valore ISEE utile ai fini dell'accesso al beneficio, dall'altro prevede risorse aggiuntive al fine di poter riconoscere nel secondo trimestre 2022 – anche in favore dell'ulteriore platea di beneficiari – un *bonus* sociale analogo a quello riconosciuto agli attuali percettori del *bonus*. Pertanto, si ritiene che a partire dal terzo trimestre 2022, e fatte salve nuove misure volte a prevedere il prolungamento degli attuali benefici aggiuntivi, il *bonus* potrà essere riconosciuto secondo gli ordinari meccanismi;

– con riferimento all'ampliamento della pianata organica dell'ARERA, disposta dall'articolo 7, comma 6, nel confermare quanto già indicato nella relazione tecnica, si evidenzia che i costi annui sono stati stimati prendendo a riferimento il costo annuo unitario iniziale livello base

della carriera funzionariale (Funzionario III), al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e tenendo conto degli sviluppi medi di carriera previsti dal Regolamento del personale e dall'ordinamento delle carriere vigente in ARERA (comprensivi della parte fissa e di quella variabile media in esito alla valutazione della *performance*) nonché dell'adeguamento all'indice Istat delle tabelle stipendiali;

– in relazione all'articolo 8, con riferimento alle stime di consumo complessivo di energia, si rappresenta che le stesse attengono a variabili suscettibili di affinamento elaborate anche nell'ambito del lavoro di definizione dei documenti di programmazione economica e che le valutazioni sottese all'ipotesi di una propensione alla rateizzazione pari al 60 per cento sono state effettuate all'esito di un confronto con il settore che ha restituito un riscontro negativo circa la previsione di un'adesione massiva alla misura della rateizzazione: pertanto, la soglia individuata recepisce le indicazioni del settore ma si colloca, al contempo, in un'ottica ritenuta prudentiale. In relazione alle ragioni sottostanti l'ipotesi di una copertura media pari all'80 per cento, si fa presente che l'intervento mediante garanzia è finalizzato a sostenere i finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni: pertanto, l'individuazione di una copertura media pari all'80 per cento è ipotizzata in ragione delle caratteristiche dimensionali e patrimoniali delle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale che operano in Italia, rispetto alle quali si stima, proprio in virtù dei differenti limiti percentuali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 a seconda della grandezza delle imprese richiedenti, una copertura media pari all'80 per cento dell'importo finanziato. Infine, in relazione agli oneri correlati alle garanzie di cui al comma 3, ai sensi del quale SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, si rappresenta che la dotazione di 2 miliardi prevista è basata su stime di SACE elaborate a seguito della necessaria ricalibrazione, nel settore di applicazione, del tasso di perdita attesa sulle operazioni a breve termine;

– in relazione all'articolo 10, si segnala che l'avvalimento di cui al comma 2 si configura come una mera facoltà rimessa alle valutazioni della struttura commissariale;

– in relazione all'articolo 11, si fa presente che la disposizione riguarda le aziende che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria per esaurimento dei limiti di durata o perché superato il limite di 12 mesi nel biennio o perché hanno superato le durate complessive (inclusa la CIGS) di 24/30 mesi nel quinquennio. Avendo le aziende assicurate per la cassa integrazione salariale ordinaria fruito per il 2020 e per larga parte del 2021 delle integrazioni salariali con causale Covid che non ha alimentato i contatori, sono marginali i casi di aziende che superano i contatori. Le informazioni desumibili dagli archivi amministrativi forniscono solo una lettura alla data di rilevazione delle aziende e del

numero medio dei lavoratori potenzialmente interessati. Ipotizzando anche periodi aggiuntivi fruibili nel corso dell'anno 2022 a normativa vigente, si stimano interessate al provvedimento circa 250 aziende con un numero medio di dipendenti pari a 425 per un totale di 106 mila dipendenti. Con riguardo poi alle ipotesi assunte nella relazione tecnica, quanto ai mesi coperti dall'integrazione e alle ore mensili di fruizione effettiva ci si riferisce alle più recenti indicazioni di carattere statistico dei monitoraggi della cassa integrazione ordinaria anche in considerazione del fatto che il trattamento non è completamente gratuito, non essendo stato esonerato il pagamento del contributo addizionale. Inoltre, si fa presente che il periodo 2020 e 2021 è stato un periodo eccezionale derivante dalla parziale chiusura o limitazione di interi settori di attività, unitamente al divieto di licenziamento. Nel secondo semestre 2021, non coperto da cassa integrazione con causale Covid, si è poi osservato un ricorso molto limitato allo strumento. Anche se la congiuntura sembrerebbe aggravarsi per i rischi in materia energetica, va tenuto presente che la sola motivazione del costo dell'energia non è rilevante per le aziende ai fini della richiesta di cassa integrazione ordinaria;

– in relazione all'articolo 12, si rappresenta che nella predisposizione della relazione tecnica, con riguardo alla quantificazione dell'importo medio di sgravio sono state considerate le caratteristiche specifiche della platea interessata al provvedimento in esame, anche con riferimento alla potenziale platea dei lavoratori che beneficiano dell'importo integrale dello sgravio rispetto alla platea dei lavoratori che beneficiano di un'integrazione di importo di sgravio integrato rispetto a quello già previsto a normativa vigente;

– con riguardo all'articolo 16, si fa presente che l'esonero contributivo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è del tutto analogo a quello previsto per l'anno 2021 dall'articolo 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. In merito ai parametri e alle ipotesi assunte alla base della quantificazione, in analogia alla stima degli oneri previsti dal richiamato articolo 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, i dati utilizzati sono riferiti alla platea delle imprese dell'autotrasporto, alla misura del contributo, al fatturato prodotto dagli operatori e alla soglia di esenzione. Per quanto attiene al numero delle imprese dell'autotrasporto e all'entità del fatturato prodotto dagli operatori, sono stati considerati i medesimi valori utilizzati per la stima dell'esonero contributivo previsto per l'anno 2021. Relativamente all'entità del contributo dovuto all'ART, si evidenzia che, con la delibera n. 181/2021, lo stesso è stato determinato, nel 2022, nella misura dell'0,6 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato e corrisponde, pertanto, alla medesima percentuale prevista per l'anno 2021 con la delibera n. 225/2020. Relativamente alla soglia di esenzione, si rappresenta che, con la delibera n. 181/2021, la stessa è stata innalzata, nell'anno 2022, da 1.800 euro a 3.000 euro. Tanto premesso, pur avendo la delibera ART n. 181/2021 determinato una riduzione delle entrate derivanti dai contributi attesi per

l'anno 2022 rispetto a quelli dell'anno 2021 (in considerazione dell'innalzamento nell'anno 2022 della soglia di esenzione), si è ritenuto in via prudenziale di confermare comunque la stima di 1,4 milioni di euro, così come è avvenuto per l'anno 2021;

– con riferimento all'articolo 20, recante rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, si conferma che per l'anno 2022 le risorse sono sufficienti per le attività di sperimentazione e per quelle di primo avviamento. Per l'anno 2023 e seguenti, i costi di gestione del fondo saranno a carico del Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027; inoltre, come precisato nel Piano di gestione dei rischi 2022, nell'anno di sperimentazione 2022 non sarà erogato alcun indennizzo, di conseguenza il problema della copertura non si pone: al 2023 in avanti gli indenni per il rimborso dei danni graveranno sui fondi unionali; viene poi assicurato che le risorse di cui sarà dotato il predetto fondo saranno a valere sui fondi europei Feaga e Feasr, escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; viene infine confermato che i compiti assegnati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

– in relazione all'articolo 22, recante l'attribuzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese del comparto turistico, il Governo ha fornito ulteriori elementi conoscitivi a sostegno del carattere prudenziale della quantificazione ivi proposta;

– in relazione all'articolo 23, in tema di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione, si rappresenta l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, dal momento che l'anticipazione, così come il riconoscimento del conguaglio o l'eventuale ripetizione dell'anticipazione concessa, avverranno entro il medesimo anno di competenza, ossia il 2022;

– in relazione all'articolo 27, con riferimento alle misure di supporto del nuovo nucleo di valutazione e al più generale ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 (articolo 28), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, procederà mediante modulazione interna di risorse umane, con corrispondente incremento a favore del Dipartimento per il coordinamento amministrativo; per quanto riguarda la collaborazione della Guardia di finanza con la Presidenza del Consiglio, si rappresenta che la previsione non implica lo svolgimento, da parte dei Reparti del Corpo, di attività operative diverse o ulteriori rispetto a quelle ordinariamente esperite, ed è finalizzata esclusivamente a esplicitare la facoltà dell'Esecutivo di avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite nello specifico settore;

– in relazione all'articolo 28 e, in particolare, in merito alla sostenibilità da parte delle articolazioni tecniche del Ministero dell'Interno degli adempimenti che deriveranno dalla norma medesima, si segnala che le articolazioni tecniche dei Ministeri della difesa e dell'Interno, di cui potrà

avvalersi il Centro di Valutazione e Certificazione nazionale (CVCN), oggi in seno all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), si debbano individuare nei Centri di Valutazione (CV) previsti dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105; i compiti assegnati dalla norma in esame risultano in linea con la generale missione istituzionale affidata ai CV, che opereranno in coordinamento con il CVCN ed espletabili quindi con risorse invariate;

– con riferimento all’articolo 29, comma 6, in relazione alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, si premette che l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dispone che la disciplina applicabile al personale dell’Agenzia per la cybersicurezza possa essere dettata anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. La deroga alle disposizioni, di derivazione europea, in materia di limiti di durata per i rapporti di lavoro a tempo determinato – introdotta dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, all’articolo 29, comma 6, e che prevede, la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata, rinnovabile nei termini anzidetti, di quattro anni – è prevista esclusivamente per quelle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico dell’Agenzia. Tale deroga – che opera rispetto agli ordinari termini di durata e non al principio di determinatezza della durata, volto ad impedire rinnovi contrattuali potenzialmente illimitati – è diretta a consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Per quanto concerne gli aspetti finanziari, si precisa che le assunzioni avverranno nell’ambito delle risorse finanziarie di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, già assegnate all’Agenzia, e senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Infine, si evidenzia che la possibilità assunzionale in parola si muove nell’ambito del limite percentuale massimo per le assunzioni a tempo determinato del 30 per cento della dotazione organica complessiva (previsto, ai sensi dall’articolo 12, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 82 del 2021, e dall’articolo 91, comma 3, del regolamento del personale dell’Agenzia, adottato con DPCM 9 dicembre 2021, n. 224), di cui, proprio in ragione dello specifico – e limitato – ambito di impiego, rappresenterà una percentuale ridotta;

– con riferimento all’articolo 30, si segnala che le funzioni ivi previste sono quelle di valutazione e verifica dei presupposti per dar luogo ai seguiti di competenza già previsti dal regolamento (UE) 2015/479 e, pertanto, si inseriscono nel quadro delle competenze già ordinariamente previste. Si conferma, pertanto, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, potendo essere attuata con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente;

– in relazione all’articolo 31, per quanto attiene la lettera *b*) del comma 1, si specifica che il costo pro capite pro die quantificato per la

corresponsione del contributo di sostentamento è stato calcolato sulla base delle esperienze maturate in occasione delle recenti maxi-emergenze sismiche, in occasione delle quali è stato riconosciuto un analogo contributo (con la diversa denominazione di "contributo per l'autonoma sistemazione" e con parametri sostanzialmente analoghi). In aggiunta si rappresenta che con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, all'articolo 2 sono stati ulteriormente specificati i criteri di riconoscimento del predetto contributo, prevedendo una quota *tantum* pari ad euro 300 mensili pro capite, riconoscendo altresì, in presenza di minori, in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. La quantificazione di 54 milioni, ottenuta moltiplicando l'importo di 300 euro mensili pro capite per il limite massimo di 60.000 beneficiari per il periodo massimo di fruizione di 3 mesi, risulta ampiamente cautelativa e prudentiale, in quanto presuppone che tutti i potenziali beneficiari previsti, quale limite massimo, dalla norma richiedano di fruire della misura e nella quota integrale di 300 euro prevista per i maggiorenni.

– con riferimento al comma 1, lettera *c*) del medesimo articolo 31, si rappresenta che, a decorrere dall'anno 2013, il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, è ripartito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che introduce il concetto e la metodologia dei costi e fabbisogni *standard* in sanità. In sede di applicazione della metodologia disegnata dalla citata norma, al fine di definire i fabbisogni sanitari regionali *standard*, viene individuata la spesa pro capite annua per ogni regione in relazione ad ogni macrolivello di assistenza. La spesa pro capite annua complessiva registrata nelle cosiddette "regioni di riferimento" è la spesa che viene utilizzata come spesa ottimale e quindi attribuita a tutte le restanti regioni d'Italia per definire il fabbisogno *standard* di ognuna. È dall'applicazione di tale algoritmo (effettuata ogni anno per il riparto del FSN) che è stato rilevato il valore di 2.018 euro che corrisponde al costo pro-capite per tutti e tre i macrolivelli di assistenza, registrato nelle regioni di riferimento e valorizzato nel riparto dell'anno 2021;

– con riferimento all'articolo 32, si rileva che la norma non ha effetti sulla carriera dei componenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessati, in termini di anticipazione della stessa, in quanto l'anzianità nella qualifica è legata alla decorrenza giuridica che, nel caso specifico, è il 1° gennaio 2021. In tale ottica non è necessaria l'evoluzione decennale degli oneri in quanto gli stessi non mutano. Circa il meccanismo di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 32 per l'anno 2022, a valere sui fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'Interno, si conferma la disponibilità delle necessarie risorse;

– in relazione all'articolo 35, lettere *b*) e *c*) del comma 1, si conferma l'invarianza finanziaria della disposizione introduttiva del sistema telematico per i procedimenti autorizzativi, in quanto il programma informatico è interamente finanziato dalla Commissione UE e già a disposi-

zione delle amministrazioni interessate. In relazione al comma 2, si conferma la disponibilità dei fondi nella tabella A del MAECI per il triennio 2022/2024, necessari per la copertura finanziaria dell'articolo in questione;

– con riferimento all'articolo 36, comma 1, circa il numero complessivo dei contratti di personale docente e ATA c.d. Organico Covid prorogabili attraverso le risorse aggiuntive previste dalla norma in esame, viene riportata una tabella di sintesi recante, su base regionale, il dettaglio dei contratti in scadenza al 31 marzo 2022 suddivisi per il personale docente e ATA;

– in relazione all'articolo 37, si sottolinea che il contributo non si pone come misura fiscale strutturale, trattandosi, invece, di un prelievo emergenziale di carattere assolutamente straordinario e con finalità solidaristiche, previsto una tantum e determinabile sulla base di dati immediatamente disponibili per gli operatori economici e per l'amministrazione finanziaria. La misura si inserisce nel contesto della più ampia manovra adottata a sostegno all'economia per attenuare l'impatto negativo dovuto agli aumenti dei costi energetici, e il prelievo in esame contribuisce a finanziare tali misure di sostegno a vantaggio dell'intero sistema economico e sociale. Sui profili relativi alla quantificazione, vengono riportati gli elementi di risposta ai rilievi formulati in merito ad aspetti di competenza, circa la platea dei contribuenti interessati, sotto il profilo dimensionale, sulla metodologia rilevando che questo metodo di stima riveste un carattere di prudenzialità. In merito ai possibili comportamenti elusivi, si ritiene che la metodologia utilizzata non risenta di eventuali condotte di tal genere e vengono illustrate le ragioni a sostegno di questa posizione. Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza, la stima presuntiva dello stanziamento per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 è stata determinata assumendo il medesimo parametro già utilizzato per la quantificazione degli oneri derivanti dalle misure per la funzionalità delle Forze di polizia adottate durante il periodo emergenziale per l'epidemia da COVID-19; viene inoltre osservato che la diversità dei gradi dei militari da impiegare nella peculiare attività in trattazione (per un contingente complessivo autorizzato di 561 unità) nonché il loro continuo avvicendamento sul territorio rendono particolarmente difficoltoso determinare la composizione della platea di personale che verrà effettivamente impiegata per lo svolgimento dei servizi in parola. Pertanto, ai fini della quantificazione degli oneri correlati alle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 9 e 10, del decreto-legge in esame è stato considerato il menzionato parametro medio di euro 19,79 di compenso orario, in termini omologhi alle soluzioni già adottate per la quantificazione della spesa connessa ai contingenti autorizzati per il periodo emergenziale;

– in relazione all'articolo 38, si fa presente di non avere osservazioni da formulare sulla modifica proposta alla quota di copertura di cui alla lettera c),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– all'articolo 6 siano apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

"1-*bis*. Per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2022 l'incremento del valore ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.";

b) al comma 2, le parole "dal comma 1" siano sostituite dalle seguenti: "dal comma 1-*bis*";

– all'articolo 35, comma 1, lettera b), sia aggiunto infine il seguente capoverso: "7-*quater*. All'attuazione dei commi 7-*bis* e 7-*ter* è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

– all'articolo 35, comma 1, lettera c), dopo le parole: "L'Autorità competente", siano inserite le seguenti: ", con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,";

– all'articolo 38, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: "c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo, per 68.110.000, delle maggiori entrate e, per 13.790.000 euro, delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 11.".

Il parere è reso, altresì, nel presupposto della congruità delle risorse stanziare dall'articolo 19 rispetto agli obiettivi da perseguire, nonché della effettiva sostenibilità della clausola di invarianza di cui all'articolo 29, comma 4, e della sostenibilità dei nuovi compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 37, comma 8, e con la seguente osservazione:

– con riferimento all'articolo 7, comma 6, secondo periodo, si segnala che oneri di parte corrente appaiono compensati, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, con uno stanziamento di spesa in conto capitale.».

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantifica-

zione e la congruità della copertura delle proposte 1.1 (identica all'1.2), 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.23 (analoga all'1.24 e 1.25), 1.0.1 (analoga all'1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6), 1.0.7 (analoga all'1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12), 1.0.13 (analoga all'1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18), 1.0.19 e 1.0.21. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.4 e 1.0.20. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.14. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle identiche proposte 1.26 e 1.27. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.22. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.1, 2.2 e 2.3 che intervengono sul limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai dipendenti che non concorre a formare reddito. Occorre altresì valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.4, 2.5 e 2.6 che includono nell'ambito applicativo della norma anche le somme riconosciute dalle aziende ai dipendenti per l'acquisto di carburanti. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.6 (analoga al 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9). Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10. Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.11 e 2.12 che estendono l'ambito operativo della norma, prevedendo che i buoni siano utilizzabili anche, e non esclusivamente, per l'acquisto di carburanti. Occorre poi valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.17, 2.18 e 2.19 che consentono l'utilizzo della misura di cui al comma 1 dell'articolo 2, in alternativa, per gli interventi volti a favorire la mobilità attiva e sostenibile. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.4, che autorizza la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.42 (testo 2), 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.62, 3.63, 3.64, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.0.1 (analogo al 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4), 3.0.5, 3.0.7, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24, 3.29, 3.36 (identico al 3.37) e 3.0.8. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60 e 3.61, che forniscono la definizione della «componente energia» di cui al comma 1 dell'articolo 3. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.65 e 3.66 che intervengono, in maniera differenziata, sulla disciplina concernente la cessione del credito di imposta di cui all'articolo 3. Occorre valutare, poi, la portata finanziaria della proposta 3.0.6 che vincola in favore dei comuni di dimensioni piccole o medio-piccole una quota delle risorse

del PNRR. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.12 che interviene sulla disciplina del *patent box*. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.1 (identica al 4.0.11), 4.3 (identica al 4.4 e 4.5), 4.6, 4.10 (identica al 4.11), 4.12 (identica al 4.13 e 4.14) e 4.18 (identica al 4.19 e 4.20). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.22 (identico al 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26), 4.27, 4.28, 4.30 (già 3.43), 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 (analogo al 4.0.8) e 4.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.29 che interviene sull'utilizzo in compensazione e sulla cessione del credito di imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 4.0.1 sull'utilizzo di somme non utilizzate da contributi per l'emergenza epidemiologica a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia e l'emergenza in Ucraina. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 4.0.9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.22, 5.0.5, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.16. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.8, 5.20 (identico al 5.21), 5.0.1 (identico al 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4), 5.0.17, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.21. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.18. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.6 sulla finalizzazione di risorse derivanti dal mancato utilizzo della quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti locali. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 5.0.13, 5.0.14 e 5.0.15 recanti misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas. Occorre valutare poi la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.18 recante misure urgenti per rafforzare l'indipendenza e l'autosufficienza energetica del sistema elettrico delle isole maggiori. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.8 (testo 2), 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.12 e 6.0.13. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.5. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 6.7, in base alla quale il valore ISEE di accesso al *bonus* di cui all'articolo 6 è verificato con riferimento alla totalità delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel corso dell'anno 2022. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.8 sull'utilizzo degli avanzi di amministrazione ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.11 che dispone l'applicazione alle società a capitale interamente pubblico degli incentivi per gli inter-

venti di piccole dimensioni finalizzati ad incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede conferma, con riguardo alla lettera *c*), della corretta quantificazione degli oneri della proposta 7.1. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.2, sulla realizzazione di piattaforme interoperabili per l'acquisizione di dati. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria della proposta 7.3, sull'attribuzione di poteri straordinari al Garante sulla sorveglianza dei prezzi. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate dall'emendamento 7.4 per l'avvalimento delle Associazioni dei consumatori. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.5, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. Comporta maggiori oneri la proposta 7.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, con particolare riguardo al capoverso «Articolo 7-*quater*». Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6 e 7.0.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.8, mentre comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.10. Chiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.12, 7.0.13 e 7.0.14, nonché sull'emendamento 7.0.15. Occorre valutare la portata finanziaria, sotto il profilo della compatibilità con il diritto europeo, della proposta 7.0.16, in tema di concessioni di coltivazione geotermica. Richiede la relazione tecnica delle analoghe proposte 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20, nonché sull'emendamento 7.0.21. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.0.25. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 7.0.26. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.27. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 7.0.29, che impone la revisione degli indici ISTAT di adeguamento dei contratti commerciali. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 7.0.30, 7.0.31. e 7.0.32. In relazione alla proposta 7.0.37, recante un finanziamento del fondo «Scuole dei mestieri», chiede conferma della disponibilità delle risorse. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.38 e 7.0.39. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 7.0.22 (testo 2) e 7.0.24 (testo 2), riferiti all'articolo 7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 8.1, nonché sulle analoghe proposte 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri la proposta 8.9, gli analoghi emendamenti 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15, nonché le analoghe proposte 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.21. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.22. richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.23 e 8.24. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.25. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.26, 8.27 (di cui la lettera *d*) sembra presentare profili di onerosità), 8.27 (testo 2) (di cui le lettere *d*) ed *e*) sembrano presentare profili di onerosità) e 8.28. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 8.29, in tema di rateizzazione delle fatture emesse da gennaio ad aprile 2022, nonché dell'emendamento 8.30, che amplia la desti-

nazione delle garanzie SACE. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.31 (in particolare per valutare la congruità delle coperture) e 8.32. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.33. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.34, 8.35, 8.36, 8.37 8.38 e 8.39, nonché sugli analoghi emendamenti 8.40, 8.41, 8.42 e 8.43. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse destinate dall'emendamento 8.44 ai consorzi per l'internazionalizzazione. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 8.45. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.46, 8.47, 8.48 e 8.49. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle analoghe proposte 8.0.3 e 8.0.4. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8, nonché sulla proposta 8.0.9. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.0.10, sulla attestazione dei parametri per l'accesso ai finanziamenti della cd. «nuova Sabatini». Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.12. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18 e 8.0.19, sugli analoghi emendamenti 8.0.20 e 8.0.21, 8.0.24 e 8.0.41, nonché sulle proposte 8.0.22 e 8.0.23, tutti in tema di moratoria per i debiti bancari delle piccole e medie imprese. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 8.0.28 e 8.0.29. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.30, 8.0.31, 8.0.32, 8.0.33, 8.0.34, 8.0.35 e 8.0.36, sul rafforzamento delle misure di garanzia pubblica. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sulle proposte 8.0.37 e 8.0.38, mentre appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 8.0.39 e 8.0.40. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46 che, peraltro, innalzando massimali e copertura per le garanzie al settore turistico, sembrano presentare profili di onerosità. Occorre acquisire la relazione tecnica altresì sull'emendamento 8.0.47. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, che ampliano la cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 9.5 e 9.6 e della proposta 9.0.1, sulla cedibilità dei crediti d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4, istitutivi di crediti d'imposta per impianti da fonti rinnovabili. Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 9.0.6 e 9.0.7, recanti proroga delle concessioni di coltivazione geotermica. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.0.8 e 9.0.9, sulla proposta 9.0.10, nonché sugli analoghi emendamenti 9.0.11 e 9.0.12, sul rafforzamento del sistema delle garanzie alle imprese. Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, della proposta 9.0.13, che esclude le agenzie di viaggio e turismo dall'applicazione degli obblighi del *reverse charge*. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare i profili finanziari della proposta 10.5, sostitutivo del comma 2, sulle attività di spettanza dei Commissari straordinari dell'ILVA. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.6, la cui copertura appare peraltro inidonea. Richiede altresì la relazione tecnica sull'emendamento 10.7, per valutare la congruità della copertura. Occorre valutare eventuali profili finanziari dell'emendamento 10.8 e 10.8 (testo 2), con riguardo ai termini di pagamento relativi alle forniture tra le imprese di interesse strategico nazionale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.1 e 10.0.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 10.0.4 e 10.0.5, nonché, per incapienza del fondo impiegato a copertura, l'emendamento 10.0.7. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 10.0.6 e 10.0.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.10 e 10.0.11. Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 10.0.12. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.13. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.14 e 10.0.15. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.16. Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20 e 10.0.21. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.22, 10.0.23 e 10.0.24. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.25. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 10.0.28, in relazione all'attivazione della banca dati ivi prevista. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 10.0.35, sui termini di accettazione della cessione del credito. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 10.0.36, 10.0.37 (testo 2), 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41 (analogo a 10.0.42), 10.0.41 (testo 2), 10.0.42 (testo 2), 10.0.43, 10.0.43 (testo 2) e 10.0.44, sull'ambito e le modalità di cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.45, la cui copertura appare inidonea, nonché sulla proposta 10.0.46. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.47, in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni. Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.48 e 10.0.49 (analogo a 10.0.50, 10.0.51 e 10.0.52). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti analoghi 10.0.53, 10.0.54, 10.0.55 e 10.0.56. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.57, mentre richiede la relazione tecnica sul 10.0.58. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli emendamenti 10.0.59, 10.0.60 e 10.0.62. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.61, recante definizione di criteri per il finanziamento delle comunità energetiche. Devono valutarsi altresì gli effetti finanziari delle analoghe proposte 10.0.63 e 10.0.64, sulle modalità di interazione con il sistema energetico delle imprese di autoconsumazione di energia rinnovabile. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.65, 10.0.66 e 10.0.67. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.68 e 10.0.69. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.70, 10.0.71, 10.0.72, 10.0.73, 10.0.75 (analogo a 10.0.76 e 10.0.77) e 10.0.79 (analogo a 10.0.80). Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 10.0.81. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.82 e

10.0.83. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.84. Sull'emendamento 10.0.85, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, di cui va comunque valutata l'idoneità. Sull'emendamento 10.0.86, che appare in realtà riferito al comma 1 dell'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della disposizione, che amplia le finalità della misura. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.87. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 10.0.88. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari degli analoghi emendamenti 10.0.89 e 10.0.93, recanti sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, nonché della proposta 10.0.90, che proroga i termini per la deliberazione da parte dei comuni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.91. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, comportano maggiori oneri gli oneri le proposte 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 in quanto l'onere non è configurato come tetto di spesa. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 11.5 e 11.7. Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 11.6. Comporta maggiori oneri l'emendamento 11.8 per copertura non idonea. Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.13 e 11.14. Determina maggiori oneri l'emendamento 11.15. Occorre valutare la portata normativa delle proposte 11.16 e 11.17. Occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 11.18. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25 e 11.27. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 11.26. Per gli emendamenti 11.28, 11.29 e 11.30 occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria. Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.31 e 11.32. Richiede la relazione tecnica per la proposta 11.33. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.34 e 11.35. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41 e 11.42. Determina maggiori oneri l'emendamento 11.43. Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.0.2, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.9, 11.0.10, 11.0.12 e 11.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.0.1. Comporta maggiori oneri la proposta 12.0.2. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 12.0.3, 12.0.4, 12.0.6 e 12.0.7. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 12.0.5. Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.8. Richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.9, 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.11, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.16 e 12.0.17. Occorre acquisire la relazione tecnica

per la proposta 12.0.18. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.19, 12.0.20, 12.0.22 e 12.0.23. Richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.21, 12.0.23 (testo 2), 12.0.29 e 12.0.31. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.0.33 e 12.0.34. Richiede la relazione tecnica per la proposta 12.0.36. Occorre valutare gli emendamenti 12.0.37 e 12.0.38 per i possibili profili di contrasto con la normativa europea. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.0.39, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42 e 12.0.43. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, determina maggiori oneri l'emendamento 13.1 per copertura non idonea. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 13.1 (testo 2). Occorre invece valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2. Occorre invece valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea delle proposte 13.0.3 e 13.0.3 (testo 2). Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 13.0.4. Richiede la relazione tecnica per la proposta 13.0.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, richiede la relazione tecnica per le proposte 15.1, 15.3, 15.8, 15.10, 15.0.1 e 15.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.2 e 15.9. Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 15.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.1 e 16.2. Richiede, invece, la relazione tecnica per gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.1. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 7.1 (testo 2). Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 17.2 e 17.2 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 17.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.18, 17.19, 17.20, 17.21 e 17.22. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.19 (testo 2) che destina una quota delle risorse del fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto in favore della riduzione al cinque per cento dell'aliquota IVA per la somministrazione di gas naturale per auto-trazione. Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.0.1, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.13, 17.0.13 (testo 2), e 17.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.0.2, 17.0.6, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.16 e 17.0.17. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 17.0.18, 17.0.20, 17.0.21, 17.0.22, 17.0.23 (testo 2) e 17.0.23. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede la relazione tecnica per la proposta 18.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.6 e 18.7. Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.5 (testo 2), 18.5, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.17, 18.19 e 18.24. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.15, 18.16, 18.18, 18.20, 18.21, 18.22 e 18.23. Occorre valutare le proposte 18.25, 18.26, 18.27 e 18.28. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 18.29, 18.30, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39 e 18.42. Comportano maggiori oneri le proposte 18.31, 18.40, 18.41, 18.43, 18.44, 18.45 e 18.46. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 18.47 e 18.0.11. Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17 e 18.0.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura delle proposte 19.1, 19.4 e 19.5. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.6, 19.0.5 e 19.0.6. Comportano maggiori oneri le proposte 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.8 (testo 2), 19.0.8 (testo 3), 19.0.8, 19.0.9 e 19.0.10. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 19.0.11. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 19.0.12 e 19.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 19.0.13, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.21 e 19.0.24. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.0.17. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.0.19, 19.0.22 e 19.0.23. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.6, 20.7 e 20.8. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 20.9, 20.10 e 20.0.1. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.0.8 e 20.0.11. Comporta maggiori oneri la proposta 20.15. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, comportano maggiori oneri le proposte 21.11 e 21.12. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17a, 21.17, 21.18 e 21.0.1. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nelle proposte 21.0.2, 21.0.4 e 21.0.5. Occorre invece valutare i possibili profili di compatibilità con la normativa europea per gli emendamenti 21.0.7 e 21.0.8. Determinano maggiori oneri le proposte 21.0.9, 21.0.10, 21.0.12, 21.0.17 e 21.0.19. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.0.11, 21.0.13 e 21.0.15. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 22, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.1, 22.2, 22.3, 22.4,

22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.14, 22.15, 22.20, 22.25, 22.26, 22.33, 22.35, 22.36, 22.37, 22.41, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.50, 22.52, 22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.61, 22.62, 22.65 e 22.66. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.9, 22.11, 22.12, 22.13, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.34, 22.38, 22.39, 22.40, 22.42, 22.48, 22.49, 22.51, 22.53, 22.54, 22.55, 22.63 e 22.67. Risulta, inoltre, necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.0.8, 22.0.9, 22.0.10, 22.0.14, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.17, 22.0.18, 22.0.19, 22.0.20, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.23, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.26, 22.0.27, 22.0.28, 22.0.31, 22.0.32, 22.0.34, 22.0.37, 22.0.39, 22.0.42, 22.0.44, 22.0.45, 22.0.46, 22.0.50, 22.0.52, 22.0.55, 22.0.56, 22.0.58, 22.0.59, 22.0.60 e 22.0.62. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 22.0.11 (testo 2), 22.0.11, 22.0.12, 22.0.13, 22.0.33, 22.0.38, 22.0.40, 22.0.43, 22.0.54 (testo 2), 22.0.54, 22.0.57 e 22.0.61. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 22.0.35. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 22.0.53. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.29, 23.30, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.16, 23.0.17, 23.0.18, 23.0.19, 23.0.26 e 23.0.35. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.28, in base alla quale tutti gli enti pubblici che siano ammessi alla procedura di cui al comma 1 dell'articolo 23 usufruiscono di una proroga di dodici mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.31 che interviene sulle modalità di compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione per i contratti di lavoro. Occorre, poi, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 23.34, 23.35 e 23.36, che estendono ai contraenti generali l'applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 23.37. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.38, in base al quale è consentito al concessionario di lavori pubblici e di servizi di proporre all'amministrazione concedente una revisione in via straordinaria del piano economico e finanziario. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.24 che interviene sulla disciplina dell'appalto integrato. Occorre valutare, poi, la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.25 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti un prezzario nazionale speciale dei materiali significativi connessi alla costruzione e alla manutenzione delle strade e all'impermeabilizzazione. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 23.0.17, 23.0.28, 23.0.29, 23.0.30, 23.0.31 e 23.0.32 sulla rinegoziazione

negli appalti privati. Occorre poi valutare l'emendamento 23.0.33 che fa salva la possibilità per l'appaltatore, negli appalti pubblici, di invocare il rimedio della risoluzione del vincolo contrattuale per eccessiva onerosità. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.34, che reca una deroga al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di corrispondere pagamenti superiori a 5000 euro in favore dei soggetti inadempienti rispetto ad obblighi tributari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 24.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento all'articolo 25.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 26.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 27.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 28.5, laddove prevede l'individuazione delle risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione.

Analogamente, occorre valutare la proposta 28.19. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 28.0.1, laddove esclude la possibilità – per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione – di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 28.0.10 e 28.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 29.1000/1. Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per gli identici emendamenti 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 e 29.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla lettera *b*) della proposta 30.0.1. Chiede altresì conferma del carattere ordinamentale della proposta 30.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 31.2, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.14, 31.15, 31.16, 31.16 (testo 2), 31.17, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8 e 31.0.11. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.3 che prevede la sottoscrizione di convenzioni per realizzare le attività di accoglienza diffusa. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.10, 31.11, 31.12 e 31.13. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 31.19. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.0.10 che amplia l'ambito delle attività delle imprese sociali, includendovi l'assistenza dei profughi di guerra e delle donne vittime di violenza di genere. Chiede conferma del carattere

ordinamentale dell'emendamento 31.0.12. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica sulle proposte 32.1, 32.1 (testo 2), 32.6, 32.8, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4 e 32.0.5. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 32.5 e 32.5 (testo 2) che consentono a diverse amministrazioni pubbliche di attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo. Occorre, poi, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 32.7 che riduce la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori di un concorso interno. Comporta maggiori oneri la proposta 32.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 33.1, 33.0.2, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.7 e 33.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 33.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 34, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 34.1, 34.2 e 34.2 (testo 2), laddove prevedono l'attivazione di un corso di inserimento per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 34.4 e 34.0.3. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 34.8, 34.0.2, 34.0.4, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9 e 34.0.10. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 34.9 e 34.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 34.0.1 che consente ai medici, per la durata della formazione, l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 34.0.5. Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 34.0.11. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 34.0.12 in tema di malattie rare della retina. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, occorre valutare i profili contabili della proposta 35.0.1, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa delle entrate derivanti dalla cessione di mezzi e materiali militari alle autorità ucraine. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 35.0.2, sul differimento dei termini per l'approvazione dei piani finanziari di gestione dei rifiuti da parte dei comuni. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 35.0.3. Occorre valutare la eventuale portata finanziaria della proposta 35.0.5, sulle modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 35.0.6. Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 35.0.8, sulla modifica dei criteri di valutazione dei progetti a valere sulle risorse del Pnrr. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 35.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 36, comportano maggiori oneri le proposte 36.1, 36.2 e 36.3. Richiede la relazione

tecnica sull'emendamento 36.4. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.5. Chiede la relazione tecnica sulle proposte 36.6, 36.7 e 36.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.9. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.11, in tema di mobilità degli insegnanti. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.12. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.13. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.14. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.15. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 36.16. Non vi sono osservazioni sulla proposta 36.16 (testo 2). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 36.17, 36.18, 36.19, 36.20 e 36.21, sulla destinazione delle risorse aggiunte al Fondo per l'emergenza epidemiologica. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 36.22, che inserisce nel riparto delle risorse le scuole paritarie. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.25 e 36.26, che sembrano peraltro presentare un errore materiale nella copertura. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 36.27 e 36.27 (testo 2), che intervengono sulla mobilità del personale scolastico. Occorre valutare la proposta 36.28, in tema di concorsi per il personale docente. Occorre valutare la proposta 21.17A, sull'accesso agli incentivi per gli impianti a biogas. Deve valutarsi altresì l'emendamento 36.30, sull'inserimento nelle graduatorie di merito dei candidati idonei nei concorsi per il personale docente. Chiede la relazione tecnica per le proposte 36.31, 36.31 (testo 2), 36.32 e 36.33. Occorre valutare i possibili effetti finanziari degli emendamenti 36.34, in tema di supporto agli studenti ucraini, e 36.35, sulle conseguenze dell'introduzione dell'educazione motoria sul numero delle classi elementari. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.37. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.38. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.39, recante salvezza degli impegni di spesa per il progetto *Human Technopole*. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2, 36.0.4 e 36.0.5. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.6. Chiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.7 e 36.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.10. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.11 e 36.0.11 (testo 2). Occorre verificare i profili finanziari della proposta 36.0.12, sull'attività libero-professionale degli specializzandi. Deve valutarsi la portata finanziaria della proposta 36.0.13, sui ruoli dirigenziali per le cure primarie e intermedie. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.0.15. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.16. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.0.17 e 36.0.18. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 36.0.19, recante una proroga in tema di rottamazione-*ter* e saldo e stralcio. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.20 e 36.0.21. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.0.22. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.23 e 36.0.24 (la copertura di quest'ultimo non sembra peraltro presentare la necessaria capienza). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 36.0.25. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 37, comportano maggiori oneri le proposte 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.7, 37.8, 37.10, 37.11, 37.13, 37.16, 37.27, 37.27 (testo 2), 37.32, 37.37, 37.38, 37.39, 37.40, 37.41, 37.42, 37.43, 37.44, 37.45, 37.46 (testo 2), 37.46 (testo 3), 37.47, 37.49, 37.52 e 37.53. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.9, 37.14, 37.15, 37.17, 37.23, 37.29, 37.31, 37.32, 37.33, 37.34, 37.34 (testo 2), 37.36, 37.46 e 37.48. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 37.18, 37.19, 37.20, 37.21 e 37.22. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nella proposta 37.35. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 37.0.3, 37.0.12, 37.0.14 (testo 2), 37.0.14, 37.0.24, 37.0.32, 37.0.33 e 37.0.37. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 37.0.21 (analoga al 37.0.22) e 37.0.23. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.0.4, 37.0.63, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.13, 37.0.25, 37.0.35, 37.0.39, 37.0.41, 37.0.43, 37.0.46, 37.0.49 (testo 2), 37.0.49 e 37.0.51. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 37.0.15, 37.0.16, 37.0.31, 37.0.34, 37.0.42, 37.0.52 e 37.0.53. Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 37.0.26, 37.0.27, 37.0.28, 37.0.29 e 37.0.30. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 37.0.41a e 37.0.41a (testo 2), sul processo di accorpamento delle Camere di commercio. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 37.0.36, 37.0.50 e 37.0.54. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 37.0.38. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 37.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena reso alle Commissioni riunite.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, al termine di quella in corso, è convocata una ulteriore seduta della Commissione.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2318 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,25.

Plenaria**546^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 18,30.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**

(Parere alle Commissioni 7^a e 11^a riunite sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (PD) illustra l'ulteriore emendamento 1.6 (testo 3), riferito al disegno di legge in titolo, richiedendo, per quanto di competenza, la relazione tecnica sulla suddetta proposta, con particolare riguardo alla lettera c), che amplia l'ambito soggettivo di applicazione della delega.

La sottosegretaria SARTORE, sull'emendamento in esame, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore MANCA (PD) propone l'approvazione di un parere non ostativo.

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 18,40.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 3 maggio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 210

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI RETE DEGLI SPETTATORI, DELL'ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AUDIOVISIVI (APA), DELL'UNIONE ESERCENTI CINEMATOGRAFICI ITALIANI (UECI) E DELL'UNIONE DISTRIBUTORI ITALIANI THEATRICAL (UDIT), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2147 (IMPRESE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE INDIPENDENTI)

Plenaria

308^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1^a e 7^a il disegno di legge n. 2598 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). D'intesa con il presidente Parrini, avverte che è convocata domani alle ore 13,30 una riunione degli Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per l'organizzazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE propone un'integrazione all'elenco delle audizioni in merito al disegno di legge n. 2147 (imprese cinematografiche e audiovisive e indipendenti), sulla quale conviene la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(2317) NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 aprile scorso.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati subemendamenti ai quattro emendamenti che la relatrice ha presentato il 27 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 marzo.

Il PRESIDENTE avverte di avere presentato, in qualità di relatore, gli emendamenti 4.100 (testo 2), 5.100, 10.100 e 11.100, che adempiono alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nel suo parere sul nuovo testo del relatore per il disegno di legge. Avverte inoltre che il senatore Iannone ha presentato una riformulazione dell'emendamento 4.9 e che la senatrice Russo ha pre-

sentato un testo corretto del suo emendamento 4.7 e un testo 2 del suo emendamento 8.3. Tutti gli emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, interviene sull'andamento dei lavori; ricorda come l'iniziativa in titolo sia considerata prioritaria dal Governo e richiama le parole del presidente del Consiglio dei ministri, che ha sottolineato l'importanza di potenziare il settore sin dal suo discorso alle Camere in occasione della costituzione del Governo da lui presieduto. Dalla metà di gennaio è stato individuato il testo per l'iniziativa in titolo e subito dopo è stato definito il quadro complessivo delle proposte emendative; la prosecuzione dei lavori tuttavia è sospesa da settimane, in attesa che il Governo fornisca gli elementi istruttori, ripetutamente richiesti, necessari per l'espressione dei pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti. Nel segnalare di avere sollecitato più volte il Governo, manifesta preoccupazione sui tempi per la conclusione della discussione; una preoccupazione che ha condiviso con la Presidente della omologa Commissione della Camera dei deputati, con la quale il dialogo e il confronto è stato ininterrotto, e che chiede al sottosegretario Floridia di riportare al Ministro.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA condivide la preoccupazione manifestata dal Presidente relatore e assicura di avere più volte segnalato l'esigenza di accelerare la discussione del disegno di legge in titolo. Informa che in data odierna è stata condivisa con il relatore la valutazione degli emendamenti.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, precisa che il quadro di tali valutazioni non è ancora completo e ringrazia il Sottosegretario per il suo impegno, auspicando che la discussione possa concludersi al più presto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(2422) Fiammetta MODENA. – Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»

(2526) BRIZIARELLI ed altri. – Disposizioni per le celebrazioni delle figure e dell'arte di Pietro Vannucci, detto «Il Perugino», e di Luca Signorelli nel quinto centenario della morte

(2551) NENCINI. – Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 27 aprile.

Poiché nessuno chiede la parola per intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il PRESIDENTE propone quindi di conferire alla relatrice, senatrice Saponara, l'incarico di predisporre un testo unificato per le iniziative in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2416) Maria SAPONARA. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 12 aprile.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e il sottosegretario Barbara FLORIDIA rinunciano alla replica.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha formulato sul disegno di legge in titolo un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.0.1. Informa inoltre che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sia sul testo del disegno di legge che sull'emendamento 1.0.1 del relatore.

Poichè nessuno chiede di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'articolo 1 del disegno di legge in titolo è posto ai voti e approvato.

Con il parere favorevole del sottosegretario Barbara FLORIDIA, anche l'emendamento 1.0.1 è quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime soddisfazione per la sollecita conclusione della discussione del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2416, come modificato, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa, in tutte le votazioni, all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 NT1

Art. 4.

4.7 (testo corretto)

RUSSO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «un'università», inserire le seguenti: «o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

4.9 (testo 2)

IANNONE, BARBARO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato» inserire le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,».

4.100 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «dalle elargizioni disposte da enti o da privati», con le seguenti: «dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche»;*
- b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il

credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.»;

c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al credito d'imposta di cui al comma 6 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.».

Art. 5.

5.100

IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che

sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 8.

8.3 (testo 2)

Russo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella Regione.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

Art. 10.

10.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo:* «All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»;

b) *al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS Academy non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Art. 11.

11.100

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022.».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 3 maggio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 367

Presidenza della Vice Presidente
CALIGIURI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 17

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GALOPPO (ANG), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLENATORI GALOPPO (ANAG), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI CAVALLI PUROSANGUE (ANAC), DELL'UNIONE PROPRIETARI GALOPPO (UPG) E DELL'UNIONE ITALIANA FANTINI (UIF), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2189 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER L'IPPICA E DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DEL SETTORE)

Plenaria

230^a Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 17,15.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) preannuncia la prossima presentazione di una proposta di risoluzione sull'affare assegnato, che metterà a disposizione dei colleghi per eventuali suggerimenti ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 368

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 17,20 alle ore 17,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 3 maggio 2022

Plenaria

226^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Boccardi ha riformulato l'emendamento 27.0.30 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto. Segnala che, su espressa indicazione del proponente, l'emendamento è stato ricollocato come aggiuntivo all'articolo 12 e ha quindi preso la numerazione 12.0.12 (già 27.0.30 testo 2).

Comunica inoltre che il senatore Zanda e la senatrice Pavanelli hanno riformulato, rispettivamente, gli emendamenti 32.2 e 12.21 in testi 2, pubblicati in allegato al resoconto.

I testi originari di tali emendamenti si intendono conseguentemente ritirati.

La senatrice LA MURA (*CAL-Pc-Idv*) domanda informazioni circa gli esiti degli emendamenti già depositati.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) chiede se sia stata presentata una riformulazione dell'articolo 29.

Il presidente RIPAMONTI precisa alla senatrice La Mura che non sono ancora iniziate le votazioni degli emendamenti e alla senatrice Tiraboschi che è in corso una riformulazione riferita all'articolo 29, la quale potrebbe essere presentata nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RIPAMONTI avverte che la seduta già convocata domani, mercoledì 4 maggio, alle ore 12, è posticipata alle ore 16.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469**Art. 12.****12.21 (testo 2)**

PAVANELLI, L'ABBATE, QUARTO, NATURALE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

"5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5, stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi."».

12.0.12 [già 27.0.30 (testo 2)]

BOCCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazione)

1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili

possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2653";

b) nell'articolo 562 le parole: "o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente" sono sostituite dalle seguenti: "o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563";

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

"La riduzione della donazione, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2653, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunciata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.";

d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente:

"8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.";

e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole "domande dirette all'accertamento dei diritti stessi", sono inserite le seguenti: ", nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili";

f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole "delle donazioni e" sono soppresse e dopo le parole "i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario".

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore a quella di cui al primo periodo continuano ad applicarsi gli articoli ivi indicati nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge dopo il decorso di sei mesi dalla sua entrata in vigore.».

Art. 32.

32.2 (testo 2)

ZANDA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 32. – (Norme generali in materia di Autorità amministrative indipendenti) – 1. Il presente articolo stabilisce principi e norme generali sull'organizzazione e sulle funzioni delle autorità amministrative indipendenti di cui al comma 2, di seguito denominate "autorità". Restano ferme, in quanto compatibili con il presente articolo, le discipline di settore relative a ciascuna delle autorità dettate dalle rispettive leggi istitutive. Al fine di garantire la loro indipendenza le Autorità di cui al comma 2 sono dotate di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale.

2. Ai fini del presente articolo:

a) sono Autorità di garanzia:

1) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

2) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

3) il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

4) la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

b) sono Autorità vigilanza:

1) la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

2) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 5 dicembre, 2005, n. 252;

3) la Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, ridenominata Autorità nazio-

nale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

c) sono Autorità di regolazione:

1) l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

2) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

3) Ciascuna autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.

4) I membri delle autorità di garanzia di cui al comma 2, lettera a), sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I nominativi sono scelti da ciascuna Camera, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La procedura è avviata due mesi prima della data di scadenza del mandato dei componenti delle autorità in carica con la pubblicazione del bando di cui al presente comma. I Presidenti delle Autorità di garanzia di cui al comma 2, lettera a), sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri competenti previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri è sottoposta al parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti. I membri del collegio delle Autorità di cui al presente comma non possono essere revocati.

5) I presidenti e i membri delle Autorità di vigilanza, di cui al comma 2, lettera b) e delle Autorità di regolazione, di cui al comma 2, lettera c) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposta al parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, sceglie i nominativi di cui al presente comma da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti, affinché queste esprimano il parere, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La procedura di selezione è avviata due mesi prima della data di scadenza del mandato dei componenti delle autorità in carica con la pubblicazione del bando di cui al presente comma.

6) I componenti delle Autorità di cui al comma 2 sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui operano le stesse autorità. Il *curriculum* dei

componenti delle autorità è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in allegato ai decreti di nomina. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o hanno ricoperto cariche di amministrazione o controllo, oppure incarichi dirigenziali, in imprese regolate o vigilate, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di altra autorità. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di governo previste dalla normativa vigente.

7) I componenti delle autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere riconfermati. In caso di cessazione di uno o più componenti, si provvede alla loro sostituzione con la procedura prevista per ciascuna nomina.

8) In caso di oggettiva impossibilità sopravvenuta di funzionamento o di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare la revoca del collegio, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei componenti della Commissione parlamentare competente. La revoca del collegio è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

9) Per l'intera durata dell'incarico, i componenti delle autorità di cui al comma 2 non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti delle autorità, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe rispetto a tali impieghi, per i quali, in ogni caso, non hanno diritto ad assegni o emolumenti di alcun genere. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso e i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto. Per un periodo di due anni dopo la cessazione dalla carica, i componenti delle autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure specifiche o nei cui confronti siano state aperte istruttorie di vigilanza dell'autorità presso cui hanno svolto il mandato, né possono esercitarvi funzioni societarie. Il suddetto termine è esteso a due anni per i soggetti che sono stati nominati per un secondo mandato. Per i medesimi periodi, i componenti delle autorità di cui al comma 2, lettera *a*), numeri 2), 3) e 4), e lettera *c*), numeri 1) e 2), non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o d'impiego con qualsiasi impresa operante nel settore di competenza, né esercitarvi funzioni societarie. Ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, la violazione di tali divieti è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla restituzione del corrispettivo percepito e, nel massimo, a quattro volte tale cifra. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che abbia violato le

disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

10) Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

11) All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna di ciascuna autorità è preposto il segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'autorità, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando. Il segretario generale dura in carica sette anni e la sua carica non è rinnovabile, salvo revoca per giusta causa. Al segretario generale si applicano le norme sui requisiti soggettivi, sulle incompatibilità, sui divieti in corso di carica e sui divieti successivi alla scadenza della carica di cui ai commi da 3 a 9.

12) Le autorità riferiscono sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale al Parlamento. Alla relazione è allegato un elenco delle decisioni assunte dall'autorità, delle istruttorie aperte e delle decisioni di non procedere a istruttoria. La relazione di cui al presente comma è illustrata nel corso di una o più audizioni del presidente dell'autorità, il quale illustra l'attività svolta, le principali scelte regolatorie e le principali decisioni. Le autorità possono presentare al Parlamento e al Governo segnalazioni e, su richiesta, esprimono pareri in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi istitutive. Le autorità trasmettono al Parlamento i regolamenti che disciplinano le procedure di analisi di impatto della regolamentazione e le relazioni delle analisi d'impatto della regolamentazione da loro realizzate sulla base di tali procedure.

13) Le autorità collaborano tra loro nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicurano la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le autorità sono gli unici soggetti designati a partecipare alle reti e agli organismi dell'Unione europea e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e, negli ambiti di rispettiva competenza. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni previsti dalle leggi istitutive, le autorità possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acqui-

siti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati alle autorità che hanno richiesto la collaborazione.

14) Per l'emanazione di atti regolamentari e generali a contenuto normativo, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, le autorità si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono e sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori, dei risparmiatori dei consumatori e degli utenti. Nella definizione del contenuto dei provvedimenti di cui al presente comma, le autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori e degli utenti. Le autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Le autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

15) Il diritto di accesso, di cui all'articolo 22 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si applica alle autorità, che ne individuano le procedure di esercizio, nell'ambito delle rispettive leggi istitutive, rispettando i principi di cui al medesimo articolo 22.».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 3 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 232

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI GERONTOLOGIA E GERIATRIA (SIGG) E DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI SANITÀ), NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO SUL «POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NELL'EPOCA POST COVID» (N. 569)

Plenaria

302^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19

(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che è stata dichiarata aperta la discussione generale, comunica che i pareri delle Commissioni consultate non sono ancora pervenuti.

Prende atto la Commissione.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'esame congiunto degli atti in titolo dovrebbe essere un'occasione per riflettere sui ritardi maturati in materia di fruibilità dei dati di monitoraggio dei rischi endemici e pandemici. In particolare, rileva che i dati sulla copertura vaccinale individuale e collettiva sono la base di una corretta Anagrafe vaccinale, che consentirebbe di evitare nuove certificazioni digitali e i correlati costi economici e sociali, salvaguardando il traguardo della libera circolazione delle persone in sicurezza, posto che i dati di interesse potrebbero essere inseriti nel sistema TEAM (Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia). Invita a trarre dalla disciplina transitoria in esame uno stimolo per intervenire normativamente, sia a livello nazionale che europeo, allo scopo di rafforzare la rete di programmazione, valutazione e controlli in materia di sorveglianza epidemiologica e immunoprofilassi di massa, così da dare una risposta concreta alle emergenze sanitarie di livello globale. Ciò a suo avviso potrebbe avvenire mediante l'adozione di un piano di governo dei rischi endemici e pandemici, a partire dal livello nazionale, a fini di prevenzione e contrasto sistemico di nuove ondate: non si può prescindere dall'accertare con precisione l'estensione e la circolazione dell'infezione nella popolazione e l'andamento delle coperture davvero necessarie con aggancio a sistemi analitici ed informativi sulle caratteristiche epidemiologiche e sierologiche del *virus*, per ottimizzare le reti di sorveglianza e monitoraggio (non solo vaccinale). Rimarca che a tutt'oggi non esiste un'efficiente Anagrafe vaccinale: se ci fosse stata, avrebbe evitato il *green pass*, grazie alla possibilità di avere dati tralati sulla tessera sanitaria e utilizzabili alla bisogna, come per l'accesso in luoghi sensibili e per tutelare i fragili in strutture come ospedali e in RSA. Auspica che le riflessioni svolte possano essere condivise e trasfuse nella risoluzione della Commissione sugli atti in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1346) MARINELLO ed altri. – Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare

(1751) Paola BOLDRINI ed altri. – Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 febbraio.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, avverte che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio su testo ed emendamenti, mentre sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni 1^a e per le Questioni regionali.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(179) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore

(1127) MARINELLO ed altri. – Riconoscimento della figura e del profilo professionale di autista soccorritore

(2535) Maria Cristina CANTÙ ed altri. – Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle figure del soccorritore e del soccorritore autista

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 179 e 1127, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2535 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

La PRESIDENTE ricorda che i disegni di legge in titolo, già congiunti ad altri provvedimenti di portata più ampia sul sistema di emergenza-urgenza sanitaria, in data 8 marzo 2022 sono stati disabbinati dagli stessi ai fini della trattazione separata del tema dell'autista soccorritore.

Quindi, avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 2535, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle figure del soccorritore e del soccorritore autista.

Dopo aver illustrato, in qualità di relatrice, il disegno di legge anzidetto, ne propone *ratione materiae* l'abbinamento ai disegni di legge n. 179 e 1127, ai fini di un seguito di trattazione congiunto, riservandosi di avanzare nel prosieguo dell'*iter* una proposta in ordine al testo base.

Conviene la Commissione sulla proposta di abbinamento.

La senatrice BOLDRINI (PD) preannuncia un disegno di legge a sua firma in materia di autista soccorritore.

La PRESIDENTE assicura che, una volta assegnato, il disegno di legge annunciato sarà prontamente preso in considerazione nella prospettiva dell'abbinamento. Quindi, segnala l'opportunità, prima di avviare il dibattito sul merito, di svolgere un breve ciclo di audizioni ad integrazione degli elementi di conoscenza già acquisiti.

Poiché non vi sono osservazioni in senso contrario, propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte di audizione, nel numero massimo di due per Gruppo, alle ore 12 del prossimo martedì 10 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 3 maggio 2022

Plenaria**306^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Ilaria Fontana.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 aprile.

La presidente MORONESE informa la Commissione che sono pervenuti i pareri espressi dalla 1^a (di tenore non ostativo) e dalla 10^a Commissione (di tenore favorevole). Non risultano invece ancora pervenuti i pareri della 5^a, dell'8^a e della 14^a Commissione.

Rende quindi noto che, alla scadenza del termine previsto per le ore 18 dello scorso 28 aprile, non sono stati presentati emendamenti. Risulta tuttavia presentato un ordine del giorno (G/1571-B/1/13, pubblicato in allegato). Il testo, finalizzato a sensibilizzare il Governo sull'aggiornamento della data contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge in titolo (questione già approfondita dalla relatrice nella seduta del 26 aprile scorso), è stato ritenuto ammissibile dalla Presidenza – nonostante il predetto articolo non risulti modificabile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, a seguito della doppia pronuncia conforme espressa dai due rami del Parla-

mento – in quanto attinente anche a valutazioni connesse con la votazione finale del disegno di legge medesimo.

Interviene quindi il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*), primo firmatario dell'ordine del giorno G/1571-B/1/13, auspicando che, su di esso, possa coagularsi un'ampia convergenza politica.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) aggiunge la propria firma e quelle di tutti i componenti del Gruppo del Partito Democratico all'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma e quelle di tutti i componenti del Gruppo Forza Italia all'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La senatrice L'ABBATE (*M5S*) aggiunge la propria firma e quelle di tutti i componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle all'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

Aggiungono quindi la propria firma all'ordine del giorno G/1571-B/1/13, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, anche i senatori Laura GARAVINI (*IV-PSI*), BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) e LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nonché la presidente MORONESE (*Misto*).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2392) Vilma MORONESE ed altri. – Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 marzo.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che si stanno svolgendo le audizioni relative al disegno di legge in titolo, fa presente, con riferimento all'audizione del generale Valerio Giardina (Comandante in capo del Comando Carabinieri per la tutela ambientale), prevista nella seduta già convocata per domani, mercoledì 4 maggio, alle ore 15, che il soggetto udito ha chiesto di svolgere le proprie comunicazioni in seduta segreta.

Propone pertanto alla Commissione di avvalersi del predetto strumento procedurale.

La Commissione conviene sulla proposta della Presidente.

La presidente MORONESE rammenta che, a seguito di quanto poc'anzi deliberato, nella seduta riservata all'audizione del generale Giardina

non saranno ammesse, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, sostituzioni dei componenti della Commissione da parte dei Gruppi.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2560, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571-B

G/1571-B/1/13

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, BERGESIO, ARRIGONI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge sulle «disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare», la cosiddetta «Legge SalvaMare»,

premesso che:

il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 2019, modificato dal Senato della Repubblica il 9 novembre 2021 e nuovamente modificato in seconda lettura dalla VIII Commissione permanente «Ambiente, territorio e lavori pubblici» della Camera dei Deputati il 6 aprile 2022 e infine trasmesso al Senato in data 11 aprile 2022;

in corso di esame sono state introdotte modifiche al testo del disegno di legge nonché introdotti articoli aggiuntivi, con l'intento di definire una norma idonea a contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi;

l'articolo 6 interviene sulle misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, stabilendo, al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, che le Autorità di Distretto introducano, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti;

con tale finalità, il comma 2 dell'articolo 6 affida al MITE l'avvio di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, entro il 31 marzo 2022, data che ad oggi è già superata e che risulterà pertanto antecedente alla data di approvazione finale del provvedimento.

Impegna il Governo:

ad intervenire, una volta approvata la «Legge Salvamare», attraverso opportuni interventi di natura legislativa, per innovare la predetta di-

sposizione risolvendo l'incoerenza normativa della data per l'avvio del Programma sperimentale del recupero plastica di cui all'articolo 6 del disegno di legge.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 3 maggio 2022

Plenaria
84ª Seduta

Presidenza del Presidente
FEDE

Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FEDE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, sulle iniziative in ambito Corte penale internazionale e Corte internazionale di giustizia a seguito della guerra in Ucraina

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21 aprile scorso.

Il presidente FEDE in apertura di seduta, ricorda il lavoro svolto dalla Commissione sulla guerra in Ucraina, in particolare l'audizione la settimana scorsa del giudice della Corte penale internazionale, Rosario Aitala.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto DELLA VEDOVA, nel ringraziare per l'opportunità offerta, ricorda che le notizie che giungono dalle diverse città teatro della guerra in Ucraina riferiscono di ripetute violazioni dei diritti umani rilevando che da esse nasce una forte domanda di giustizia. La Russia e l'Ucraina non hanno sottoscritto lo Statuto di Roma del 1998 della Corte penale internazionale, ma l'Ucraina ne ha accettata la giurisdizione con due successive dichiarazioni, una del 2014 e una del 2015. Il 28 febbraio scorso il procuratore della Corte penale internazionale, Karim Khan, ha annunciato l'apertura delle indagini per i crimini commessi in Ucraina durante la guerra. Tali indagini hanno ricevuto l'immediato sostegno di 39 Stati, diventati 43 al 2 marzo scorso. Il sostegno si è esteso all'Unione europea che ha proposto un emendamento ai Regolamenti *Eurojust* volti a rafforzarne gli strumenti di indagine e rendere più efficace la cooperazione con le autorità di giustizia internazionale, ad iniziare dalla Corte penale internazionale. Inoltre, in ragione dell'accresciuto volume di lavoro della Corte, lo scorso 7 marzo il procuratore Khan ha chiesto l'aiuto degli Stati Parti sia in termini di sostegno finanziario sia rispetto al supporto di personale con competenze specifiche. Tale aiuto andrebbe in generale all'insieme degli impegni della Corte, non solo al procedimento aperto rispetto alla guerra in Ucraina. L'Italia ha da subito dato sostegno alle iniziative della Corte penale internazionale – come ha peraltro inteso ribadire la ministra Cartabia all'omologo Ministro della giustizia ucraino lo scorso 24 marzo – e da quinto contributore al bilancio della Corte penale internazionale, sta valutando di stanziare per il 2022 un contributo aggiuntivo di 500 mila Euro. Inoltre l'Italia si sta adoperando per l'invio di unità di personale con competenze specialistiche. Inoltre, l'Italia è impegnata nell'accertamento delle responsabilità e il ripristino del rispetto del diritto internazionale anche attraverso iniziative di natura non giurisdizionale come il sostegno alla Commissione d'inchiesta istituita dal Consiglio per i diritti umani dell'Onu, la missione di monitoraggio sui diritti umani in Ucraina dell'Ufficio dell'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani e la missione di esperti OSCE. Quanto alla Corte internazionale di giustizia, il 26 febbraio l'Ucraina ha presentato ricorso contro la Federazione russa chiedendo l'immediata sospensione delle operazioni militari. Una prima ordinanza adottata dalla Corte il 16 marzo ha dato ragione a tale istanza, incontrando il favore del nostro Paese così come dei Paesi *partner* dell'Italia. Tale ordinanza è di grande importanza benché si limiti alla fase incidentale. La successiva fase di merito richiederà tempi più lunghi e la Federazione russa avrà tempo fino al 23 marzo del prossimo anno per presentare le sue memorie. La procedura dinanzi alla Corte internazionale di giustizia prevede la possibilità per Stati terzi di intervenire nel procedi-

mento e l'Italia, insieme ai *partner*, sta svolgendo in merito una valutazione. Va da ultimo sottolineato che l'indirizzo adottato dal nostro Paese con riferimento alla guerra in Ucraina è coerente con le iniziative assunte dall'Italia in tutte le situazioni di crisi, come ad esempio rispetto all'Afghanistan o a Myanmar e più in generale ovunque i diritti umani siano violati.

Il presidente FEDE ringrazia l'onorevole Sottosegretario per gli affari esteri sottolineando le difficoltà del percorso indicato per l'accertamento dei fatti in Ucraina e le possibili successive decisioni della giustizia internazionale, mettendo allo stesso tempo in evidenza la necessità di perseverare in tale percorso nell'interesse della difesa dei diritti umani.

La senatrice FEDELI (*PD*) prospetta la possibilità che la Commissione si faccia promotrice di un atto parlamentare di indirizzo che dia sostegno al ruolo ed alle iniziative della Corte penale internazionale. Rileva inoltre come sia necessario giungere ad una più forte stigmatizzazione a livello giuridico internazionale dello stupro come improprio strumento di guerra, un vero e proprio crimine contro l'umanità. Ricorda da ultimo l'importante ruolo svolto dalla Commissione istituita dalla ministra Cartabia per l'elaborazione di un Codice dei crimini internazionali e la necessità che essa possa completare il suo lavoro in tempi rapidi.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA prende atto favorevolmente della possibilità che il Senato, nella sua autonomia, possa valutare un atto di indirizzo che dia sostegno al lavoro della Corte penale internazionale, condividendo la necessità che lo stupro nel corso di eventi bellici venga condannato con maggiore forza sul piano del diritto internazionale. Quanto alla Commissione istituita dalla ministra Cartabia, sottolinea che essa è chiamata a svolgere un lavoro di grande importanza e che il termine dei lavori, al momento, è previsto per la fine del corrente mese di maggio.

Il presidente FEDE ringrazia il sottosegretario Della Vedova e i senatori presenti e collegati da remoto e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 3 maggio 2022

**Plenaria
216^a Seduta**

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 15.

AUDIZIONI

**Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (AISE),
generale Giovanni Caravelli**

Il Comitato procede all’audizione del gen. Giovanni CARAVELLI, Direttore dell’Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (AISE), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori CASTIELLO (*M5S*) e ARRIGONI (*L-SP-PSd’Az*) e i deputati VITO (*FI*), Enrico BORGHI (*PD*), Raffaele VOLPI (*Lega*), Maurizio CATTOI (*M5S*) e DIENI (*M5S*).

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI
LAVORI*

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito alla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 18,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Martedì 3 maggio 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione dei giornalisti di Report-RAI, Sigfrido Ranucci ed Emanuele Bellano (Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che, a seguito della puntata di Report, trasmessa lunedì 13 dicembre 2021 su RAI3, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di svolgere un approfondimento sulla vicenda della vendita da parte dei maggiori istituti di credito operanti sul territorio nazionale di diamanti ai propri clienti. In data 8 febbraio 2022 è stata audita la Banca d'Italia; in data 8 marzo 2022 l'AGCM; il 15 marzo 2022 la CONSOB.

Da, quindi, la parola ai giornalisti Sigfrido Ranucci ed Emanuele Bellano, autori della puntata di Report.

Sigfrido RANUCCI ed Emanuele BELLANO, *Giornalisti di Report-RAI*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì della documentazione in regime libero alla Commissione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Mauro Maria MARINO (IV), a più riprese, Carla RUOCCO, *presidente*, a più riprese, i senatori Marco PEROSINO (FIBP-UDC), Gianmauro DELL'OLIO (M5S) e Elio LANNUTTI (Misto), i deputati Davide ZANICHELLI (M5S) e Camillo D'ALESSANDRO (IV), a più riprese, i senatori Daniele PESCO (M5S), Francesco CASTIELLO (M5S) e Mauro Antonio Donato LAUS (PD), ai quali rispondono Sigfrido RANUCCI ed Emanuele BELLANO, *Giornalisti di Report-RAI*.

Carla RUOCCO, *presidente*, apprezzate le circostanze, propone che la Commissione prosegua l'audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 3 maggio 2022

Plenaria

79ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 10,30.

Interviene la dott.ssa Giovanna Del Gobbo, Professore associato di Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia dell'Università degli studi di Firenze.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audita, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audita di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Audizione della dott.ssa Giovanna Del Gobbo, Professore associato di Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia dell'Università degli studi di Firenze

La dottoressa DEL GOBBO svolge una relazione fornendo alcuni elementi in relazione al progetto universitario «Barbiana e la scuola del

Mugello», cui prese parte per un breve lasso di tempo, soffermandosi sui metodi utilizzati, nonché sulla partecipazione del Fiesoli ad alcune riunioni e del Goffredi in modo più continuativo agli incontri svolti.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e la senatrice Laura BOTTICI (M5S).

La dottoressa DEL GOBBO risponde ai quesiti posti, fornendo alcuni elementi altresì sulla conoscenza del Forteto presso il territorio di riferimento.

La PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,07.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 32

*Presidenza della Presidente
PIARULLI*

Orario: dalle ore 11,25 alle ore 12,10

PROGRAMMAZIONE LAVORI

